



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 26-07-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI DEI COMUNI COMPRENDENTI L'AREA "ASOLO MONTELLO".

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	TOFFOLETTO ELENA	P
POVELATO RENATO	P	CAPPELLARI FABRIZIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	P	VOLPATO SERGIO	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	PASTRO ANNA	A
BAU' MANOLO	P	SARTOR LAURA	P
ZANATTA ENRICO	P	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 16, (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO.

Scrutatori:

PEDRON MONICA

SARTOR LAURA

Assessore esterno:

MAZZOCHEL ALESSANDRO	P
----------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

2. Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

In più all'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

4. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

5. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1262 del 01/08/2016 (*Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22.01.2014*) individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

6. Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della contaminazione si evidenzia che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].".

7. Il territorio del comune di Volpago del Montello, per gran parte, ha elevato valore sotto il profilo paesaggistico, ecologico e del territorio rurale, individuando, tra le valenze ambientali, oltre alle aree nucleo della rete ecologica regionale (siti Natura 2000), corridoi ecologici pertanto è caratterizzato da una elevata fragilità e sensibilità dal punto di vista ambientale;

Considerato che con D.G.R.V. n. 1262 del 1.08.2016 sono stati **approvati gli indirizzi regionali** per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22.01.2014;

Ritenuto che l'agricoltura non intensiva, l'agricoltura biologica, e l'applicazione della tecniche di difesa integrata e degli approcci alternativi con metodi non chimici costituiscano le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.04.2016 di "ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.", a cui non è stato dato seguito anche in ragione della intervenuta nuova DGR n. 1262/2016 e che pertanto verrà revocata con la presente deliberazione;

Dato atto che il Regolamento oggetto della presente è stato frutto di una condivisione tra i Comuni dell'area "Asolo-Montello", con capofila l'Amministrazione Comunale di Cornuda che si è fatta promotrice di vari incontri congiunti con le altre Amministrazioni per adottare un comune regolamento che tenga conto dei disciplinari di produzione della DOCG "Asolo-Montello", per addivenire ad una proposta condivisa nella riunione finale del 28.03.2017, che tenga conto del diverso contesto orografico del territorio;

Ricordato che in data 19.04.2017, si è svolta la seduta della Consulta agricola comunale, nella quale è stato presentato lo schema di regolamento oggetto della presente deliberazione;

Dato atto che lo schema di Regolamento con allegate n. 3 planimetrie in scala 1:5000 comprendenti l'intero territorio comunale atte ad individuare i siti sensibili, è stata depositata in data 28.04.2017 presso la segreteria del Comune e pubblicata all'albo on-line del Comune;

Considerato che dopo il deposito del Regolamento, sono pervenuti i seguenti i contributi:

- Prot. 6798 del 17.05.2017 da parte del Sig. G.DM.
- Prot. 6891 del 18.05.2017 da parte di 30 firmatari
- Prot. 6893 del 18.05.2017 da parte di 29 firmatari
- Prot. 6890 del 18.05.2017 da parte dei Sig.ri E.G. e G.L.
- Prot. 6972 del 19.05.2017 da parte di Confagricoltura
- Prot. 8970 del 29.06.2017 da parte del Sig. G.C.
- Prot. 8706 del 26.06.2017 da parte del Coordinamento ColtiviAMOfuturo.

Atteso che la proposta di regolamento e relativa cartografia, così come redatto a seguito della valutazione dei contributi collaborativi di cui sopra, sono state sottoposte alla Consulta agricola comunale nella seduta del 17.07.2017, nella quale sono state esaminate le proposte di modifica elencate nei contributi pervenuti;

Dato atto che è stata inoltrata la richiesta di parere al Servizio Igiene e Alimenti dell'Ulss n. 2 Marca Trevigiana, prot. 9800 del 17.07.2017;

Ritenuto opportuno approvare il regolamento comunale elaborato dall'ufficio attività produttive per l'impiego dei prodotti fitofarmaci, prendendo come base il documento condiviso dai Comuni dell'area "Asolo-Montello" che è stato redatto partendo dalla proposta di regolamento comunale di cui all'Allegato B della DGR n. 1262/2016 ed affinando alcuni aspetti in base al contesto locale ed alla peculiarità del territorio;

Visto l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

Visto che secondo quanto dispone l'art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42, comma II, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia privata e Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), mentre in ragione del contenuto della presente non necessità acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, riportati come segue:

SINDACO. *L'argomento è abbastanza complesso per cui darei la parola all'ingegner Mazzero che tramite la lavagna luminosa ci spiega un po' il Regolamento alla luce delle osservazioni che sono state presentate.*

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. *Tanto per chiedere dal punto di vista procedurale lo guardiamo tutto punto per punto, guardiamo le varie osservazioni? Ok. Anticipiamo che abbiamo degli emendamenti da far votare. Vorremmo capire se li votiamo alla fine dopo aver fatto tutta la procedura di valutazione o li facciamo man mano che...*

SINDACO. *Conviene forse depositarli già subito così quando tocchiamo il punto...*



Si dà atto che vengono depositati dai Consiglieri Comunali Grosso Sebastian e Sartor Laura cinque emendamenti al regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che vengono allegati alla presente delibera come segue:

- D) Emendamento art. 1;
- E) Emendamento art. 8;
- F) Emendamento art. 11;
- G) Emendamento art. 12;
- H) Emendamento art. 13.



Ing. Mazzero Alessandro. *Intanto buonasera a tutti. Stiamo parlando del Regolamento per i prodotti fitosanitari. Come avranno visto i Consiglieri è stato depositato in cartellina ed è stato inviato tramite mail a tutti i Consiglieri il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda il Regolamento vero e proprio, la cartografia e poi è stata elaborata una istruttoria di raffronto ed un ulteriore elaborato di raffronto tra il Regolamento che viene approvato questa sera rispetto al Regolamento tipo regionale. Una bozza del Regolamento, intanto, è stata depositata il 28 aprile presso la Segreteria e pubblicata sul sito Internet del Comune dopo di che chiunque poteva presentare contributi o istanze per la modifica del Regolamento. Sono arrivati 7 contributi che sono indicati nella delibera. Faccio un passo indietro. L'anno scorso a maggio con delibera di Consiglio comunale numero 16 dell'11 aprile 2016 era stato adottato dalla precedente Amministrazione un Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari che faceva riferimento, però, ad una delibera di Giunta regionale precedente del 2013 su un Regolamento tipo sempre sui prodotti fitosanitari. Qui devo essere un po' burocrate nel senso che devo citare tante normative e tante fonti normative. Allora questa sera la delibera andrà innanzitutto a revocare quella bozza di Regolamento in modo che non ci siano dubbi sul fatto che approviamo questo Regolamento comunale sull'uso dei fitosanitari. Da questa sera quello è revocato. Il lavoro per giungere a questa*

bozza di Regolamento... se verrà approvato, ovviamente. Ma come primo punto nel deliberato c'è la revoca del precedente. Come si è giunti a questa bozza di Regolamento? I Comuni del Consorzio dell'Asolo Montello con capofila il Comune di Cornuda si sono trovati in diversi incontri per abbozzare un Regolamento che fosse condiviso da tutti i Comuni dell'asolano e del Montello. Giustamente stiamo parlando di un territorio unico soprattutto per il Montello e sarebbe giusto che ci sia una condivisione soprattutto per quanto riguarda le regole su cui basarsi e anche su come applicarle. Lì è stato abbozzato un Regolamento e ovviamente i Consigli comunali sono organi che hanno la facoltà di intervenire modificando, facendo proprie alcune caratteristiche o peculiarità del proprio territorio. Dicevo che il precedente Regolamento viene revocato perché faceva riferimento ad una vecchia DGR e l'anno scorso ad agosto è stata adottata una nuova DGR con tre allegati. Di questi allegati, l'allegato B conteneva un Regolamento tipo per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree vulnerabili e nei gruppi dove c'è la popolazione. Questo intervento legislativo da parte della Regione si focalizza su questo tema e devo, qui, sgombrare il campo da alcuni dubbi che erano sorti anche da parte nostra. Il Regolamento depositato ad aprile aveva come impostazione che queste regole scritte dovevano applicarsi all'intero territorio comunale. Con questa proposta che vedete qui stasera noi cerchiamo di limitare il raggio di azione del Regolamento. Questo perché? Torno un passo indietro. Qui c'è l'Europa che è la fonte primaria che stabilisce le regole con le direttive che sono state emanate nei vari anni. Dopo di che fonti primarie sono ancora i Decreti legislativi nazionali, quindi del Parlamento che ha recepito le direttive europee ed ha emanato il Piano di azione nazionale con un decreto 150/2012 a cui ha fatto seguito un decreto del 2014. La materia è molto complessa ed è in divenire; non più tardi della scorsa settimana la Regione Veneto ha emanato un comunicato stampa - pubblicato sul sito della Regione - il 9 luglio 2017 dal titolo "Uso dei prodotti fitosanitari. Disposizioni regionali per l'accertamento di violazione al Piano nazionale". La Giunta regionale ha approvato disposizioni di fiscalità e le modalità di accertamento e contestazione in relazione al Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il cosiddetto PAN, Piano di Azione Nazionale. Il virgolettato è da parte dell'Assessore "...viene data così continuità al percorso volto a garantire il processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggior compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria...". Qui l'iter dice che già nel 2012 era stata approvata la delibera regionale che riguardava la prima proposta di Regolamento comunale per l'uso dei fitosanitari che è stata poi aggiornata nel 2016 e quindi adesso viene data competenza di controllo, viene affidata al Servizio Regionale di Vigilanza, alle USL competenti per territorio, alla AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni e agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Al contempo si tratta di uno strumento di delega ai Comuni nel cui territorio sono accertate trasgressioni ecc. Capite che questa è una materia, quindi, molto delicata ed in continua evoluzione anche perché i prodotti fitosanitari cambiano, sono in continua evoluzione e con provvedimenti del Ministero della salute ci sono le conferme a prodotti chimici degli anni '70 che vengono riconfermati e addirittura ci sono dei prodotti fitosanitari che vengono confermati per un periodo di 120 giorni nell'arco di un anno. Quindi è una materia vastissima. Per comprendere meglio anche questo oltre a cercare di far conoscenza di quello che è il quadro normativo ci siamo anche confrontati con le direzioni regionali. In particolare abbiamo avuto un incontro con la **dottoressa L.** della direzione Agroambiente; col **dottor Z.** che è un esperto di prodotti fitosanitari della Regione; col **direttore C.** che è dirigente. Quel giorno non c'era il **dottor V.** della sezione Strategie e biodiversità della Regione. Quindi ci sono più direzioni e strutture regionali che convergono in questo settore. Io sono un povero "Cristo" dell'Ufficio tecnico che devo sobbarcarmi questo lavoro complesso. Abbiamo cercato di fare questa analisi per cercare di addivenire ad una cosa che fosse la più praticabile e conforme alle regole attuali. Torno un attimo al nostro Regolamento. Il raggio d'azione è stato limitato ed i tre step sono raggio di azione limitato relativamente ai gruppi vulnerabili ed alle zone pubbliche: Parchi, scuole, case di riposo e quant'altro che poi sono stati anche individuati nella planimetria. E' stato deciso che per quanto riguarda la Rete Natura 2000 quindi la biodiversità ed i corsi d'acqua si fa riferimento a quello che già c'è, quindi alla normativa regionale e nazionale vigente senza entrare nel merito con regole perché attualmente la Regione Veneto non ha fatto un Regolamento tipo. Ha deliberato in tal senso e c'è la DGR 786/2016 e c'è un decreto del 2015 per quanto riguarda le aree SIC e la Rete Natura 2000 in generale. La misura rispetto al Piano di Azione Nazionale del nostro Regolamento è la A.5.6 quindi gruppi vulnerabili, aree pubbliche e quant'altro. Le aree SIC ed i corsi d'acqua sono estranei al Regolamento e sono le misure A.5.2 e A.5.8. La misura A.5.2 riguarda i corsi d'acqua e la misura A/58 riguarda l'habitat e non fanno parte di questo Regolamento. Il terzo aspetto riguarda "Regole per quanto riguarda le aree esterne a quelle dei gruppi vulnerabili" e

bisogna far riferimento al Piano di Azione Nazionale, alle regole che ci sono ed in sostanza guardando l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che oggi ci dice già tanto ed anche lì c'è un mondo su cui far riferimento. Tra l'altro proprio dal 1° giugno di quest'anno è entrata in vigore definitivamente la nuova etichettatura. E' entrata in vigore già nel 2010 ma dal 1° giugno di quest'anno l'etichettatura con la nuova simbologia che poi andremo a vedere, prevede che anche i prodotti esposti sugli scaffali debbano essere rietichettati con la nuova modalità e con i nuovi simboli dei prodotti. Ripeto, quindi, che il nostro Regolamento fa riferimento alla misura A.5.6 del Piano di Azione Nazionale dove, però, abbiamo detto che comunque andiamo a normare quelle che sono le distanze per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per le Case Sparse. Rispetto alle Case Sparse abbiamo inserito l'articolo 13. Quindi nel Regolamento quello che è "diverso" rispetto al Regolamento tipo regionale sta negli articoli 12 e 13. Se siete d'accordo procederei magari guardando un attimo l'elaborato di raffronto tra il nostro Regolamento – quello che forse verrà approvato questa sera – e il Regolamento tipo regionale. Adesso, purtroppo, non è che si veda più di tanto ma lo avete trovato nei vostri documenti e nelle vostre mail. Già vediamo le modifiche e quindi in blu le fasi che sono state aggiunte dal nostro Regolamento mentre in rosso quello che è stato eliminato rispetto al Regolamento tipo. Quel che balza subito agli occhi è che il comma 2 dell'articolo 1 dice "Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e specificatamente nelle aree limitrofe a Case Sparse" mentre il Regolamento di tipo regionale diceva "nelle aree dei centri, nei giardini, negli orti privati e pubblici". Però poco cambia. Quando noi andiamo ad individuare le aree frequentate da popolazioni e da gruppi vulnerabili, che quindi abbiamo messo le aree pubbliche le ricompriamo. Al comma 4 abbiamo fatto una specifica facendo riferimento al Piano di Azione Nazionale, al decreto ministeriale 22.1.2014 e al DGR 1262/2016. Dopo di che altre modifiche che ci sono riguardano altre specificazioni che abbiamo messo nelle definizioni e derivano dal lavoro che è stato fatto da tutti i Comuni. E' stata aggiunta la definizione di prodotto fitosanitario; all'articolo 3 non ci sono modifiche; all'articolo 5 abbiamo inserito una specifica relativamente alle piste ciclabili ed alle aree... Perché qui il Regolamento tipo che era stato fatto dai diversi Comuni aveva tolto le piste ciclabili ma noi le abbiamo reintrodotte con una specificazione che vedremo al successivo articolo 12.5 andando a prevedere distanze diverse e poi vi spiegherò perché. Articolo 6 e articolo 7... qui nelle "Misure per la riduzione dell'uso dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari" c'è una specificazione che ci ha suggerito di mettere la stessa Regione. Quindi è una cosa che ci ha suggerito la Regione ed è un po' quello che era avvenuto dalle osservazioni con la Consulta agricola. Apro un'altra parentesi e poi il Regolamento – come avete visto – è stato prima presentato in una seduta alla Consulta agricola e poi presentata una bozza di Regolamento prima di procedere con la deliberazione e la sua redazione finale.

SINDACO. Scusi, un attimo ingegner Mazzero. Qui si è messa una dizione più generale dove si diceva "...si sono tolti insetticidi parlando di prodotti fitosanitari tossici dichiarati in etichetta" perché spesso ci sono fungicidi per dire che non sono compresi tra insetticidi ed altri che sono tossici in ogni caso per gli insetti impollinatori. Abbiamo dato una dizione più generale.

Ing. Mazzero Alessandro. Poi qui c'è la parte che è stata personalizzata dal Consorzio dell'Asolo Montello per cui ha introdotto una sorta di premialità per chi utilizza il protocollo vitivinicolo del Consorzio Vini Asolo Montello. Devo avervi spedito anche quello. Da quest'anno il Consorzio Asolo Montello ha adottato lo stesso protocollo vitivinicolo del Conegliano Valdobbiadene. Io vi ho mandato quello del Conegliano Valdobbiadene perché lo hanno adottato tale e quale. Poi qui entrerà dopo nel dettaglio rispetto alle distanze. Possiamo dire questo subito. Cioè che rispetto alla proposta di Regolamento tipo regionale c'è stato uno sforzo per portare da 10 a 15 metri, quindi è migliorativo da questo punto di vista per quanto riguarda le distanze. Ho quindi una distanza di 30 metri da tenere dalle aree pubbliche in generale per farmi capire e che può essere abbattuta a 15 metri non a 10 se faccio uso di determinate modalità. Poi qui ci sono altre cose che vedrei poi nel dettaglio. L'articolo 13 è quello personalizzato ed introdotto ex novo da tutti i Comuni dell'Asolo Montello ed è la distanza da tenersi dalle Case Sparse, diciamo. Quindi qui abbiamo una distanza che deve stare da 15 metri del confine dell'area di pertinenza dell'abitazione e che può essere ridotta a 5 metri se facciamo un determinato utilizzo di strategie varie. Qui ci sono delle specificazioni che hanno poca importanza secondo me ma insomma, quello che si gioca è sugli articoli 12 e 13. Rispetto al Regolamento tipo abbiamo messo una specificazione che è importante cioè l'ora di fine trattamento da porre nei cartelli perché l'ora mi determina il tempo di decadimento del prodotto. Se un prodotto ha 48 ore prima di poter permettere la raccolta del prodotto se lo faccio alle 7 del mattino o alle 8 di sera cambia e quindi è giusto che ci sia questa specificazione.

SINDACO. Una precisazione. Prima quando parlava di distanze dalle abitazioni impropriamente... in realtà si parla di distanza dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.

Ing. Mazzero Alessandro. Sì, ho letto così o forse ho sbagliato a leggere? "...dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione..." sì, forse ho... Abbiamo visto, quindi, quali sono in generale le modifiche rispetto al Regolamento tipo regionale. Adesso andiamo a vedere l'elaborato istruttoria di raffronto. Non so se lei è d'accordo Sindaco. Leggiamo tutte le osservazioni? Ditemi voi.

SINDACO. Passiamo direttamente agli emendamenti perché potrebbe essere anche questo... Visto che rispetto al testo...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, seguiamo le osservazioni. Noi gli emendamenti li abbiamo fatti su alcune osservazioni e quindi vediamo e discutiamo quel punto là ed andiamo avanti. Nessun problema.

Ing. Mazzero Alessandro. Allora come è organizzato questo documento? In generale troviamo sulla sinistra il Regolamento, a destra articolo per articolo ci sono le osservazioni e le controdeduzioni. Quindi l'osservazione segnala con il numero di protocollo, in blu c'è l'osservazione, mentre in rosso c'è la deduzione. Osservazione 6891, in generale segnala "Norma in contrasto con la legislazione europea gerarchicamente vincolante". Risposta "Il Regolamento è stato redatto sulla scorta del modello allegato alla DGR 1262/2016 e tra i principi informativi si fonda sulle direttive europee e nazionali, quindi direttiva CE 2009/128 e Decreto legislativo 150/2012, il PAN, Piano di Azione Nazionale". Altra osservazione? Si sempre una osservazione ma punto per punto: "Assenza di tutela nei confronti delle aree SIC e delle ZSP – Zone Speciali di Conservazione – DGR 786/2016". Anche qui ho risposto un po' prima: "Abbiamo ristretto il raggio di azione del Regolamento" quindi noi non trattiamo le aree SIC e le ZSP e facciamo riferimento alla misura 5.6 e non alle altre misure proprio per restare sul punto del Regolamento tipo regionale.

Decreto legislativo 150/2012 Piano di Azione Nazionale, azione 5.8 del PAN tutela dei siti Rete Natura 2000: vedi quanto ho detto prima, abbiamo ristretto il raggio di azione. Questo non vuol dire che nelle altre zone "siamo felici possiamo fare quel che vogliamo". No, ci sono le norme e basta applicarle. Non vorrei che passasse questo messaggio che dentro l'area pubblica sono tutelato, c'è il regolamento, al di fuori no. Ci sono già le norme.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Però dire "si fa riferimento alla normativa, articolo..." non è che sia molto chiaro, esplicativo secondo me. Dà adito al fatto che come dice lei qualcuno potrebbe pensare di dire "si normano le aree urbane e le Case Sparse, il resto del Montello è zona SIC e si va Rete Natura 2000 e basta e noi non c'entriamo nulla". Cioè non è che si esula da un compito. Secondo me sarebbe stato anche bello scrivere e dire anche in base alla normativa Rete 2000 – poi vedremo l'emendamento che abbiamo chiesto – però specificare anche perché noi abbiamo avuto un'area molto particolare, un'area SIC e quindi nel nostro Regolamento secondo me sarebbe stato giusto integrarlo con questa cosa qui e non aver paura di dirlo e di farlo... poi c'è la normativa tal dei tali, ma specificare qualcosa, renderlo più significativo e non limitarsi alle nostre zone perché poi si può dare adito a delle mali interpretazioni, insomma.

Ing. Mazzero Alessandro. Le rispondo. Uno dei punti che abbiamo messo tra gli ultimi articoli è stato che "...il Comune si adopererà per fare formazione". Quindi organizzerà degli incontri con la popolazione ma soprattutto ai coltivatori, agli agricoltori, alle aziende agricole ma più in generale a tutti per dare queste informazioni. Lei ha ragione però sarà compito dell'Amministrazione dare risposta a questo anche perché avremmo dovuto fare un regolamento non so di quante pagine è formato, ma di centinaia di pagine e a questo punto diventa non pubblicabile. Se andiamo a vedere il PAN o se andiamo a vedere i decreti attuativi, per esempio c'è la DGR 786 che ha 240 articoli. Devi andare a cercare l'habitat? Sì c'è una tabella finale che mi dice in base all'uccello che c'è nell'habitat e a quant'altro... l'articolo. Capisce che se tentiamo di regolamentare tutto ci troviamo veramente in difficoltà e poi chi deve applicare deve essere adeguatamente formato. Dopo sono scelte del Consiglio Comunale...

SINDACO. ...essendo già normate riportarle al di là del volume comporterebbe ogni volta che c'è una variazione, a dover... voglio dire che è un lavoro a catena. Quelle zone sono già normate, hanno già per area SIC il decreto del 10.3.2015 e la DGR 786/2016 che stabilisce come ci si comporta, sono norme anche restrittive in funzione delle aree.

Ing. Mazzero Alessandro. Ripeto che probabilmente ci saranno ancora interventi normativi su questo e il rischio è che voler cercare di tutelare ad ogni costo, scrivendo regole che ci sono già ci

sembrava – mi sembra - superfluo perché ci sono già. E' importante, invece, formare e sapere che probabilmente... faccio un esempio che magari troveremo più tardi ma il rischio è che chi ha il patentino per comprare i prodotti fitosanitari, purché non sia incosciente o un farabutto, deve rispettare quello che è scritto in etichetta e compra i prodotti e li usa – se è una persona per bene come dovrebbe essere – io non faccio un processo alle intenzioni ma penso che ognuno dovrebbe pensare di fare il lavoro nel miglior modo possibile, utilizzerà quel prodotto fitosanitario in base al dosaggio che c'è scritto in etichetta e in etichetta c'è scritto a quanto deve stare dai corsi d'acqua. Quindi se uno rispetta le regole e dovrebbe rispettarle, c'è già...sa qual è il problema? la persona che non ha il patentino, che è magari uno di noi che va a comprare il prodotto fitosanitario al negozio o al consorzio in genere e cosa fa? Non sa niente di tutto questo e non lo so neanche io perché so solo una parte di quello che è adesso questo mondo e dopo cosa fa? Utilizza la boccetta che gli viene venduta, questo prende il prodotto, non legge neanche le dosi oppure le legge e dice "ci sono scritti 10 millimetri per ettaro, ne usiamo 30 così è meglio". Cioè questo è il rischio, cioè che ci facciamo del male perché non siamo a conoscenza di questo mondo e di quello che è l'impatto che può avere un prodotto fitosanitario utilizzato non secondo quel che è scritto in etichetta. Questa è la "mission" che deve avere questa Amministrazione e noi tutti nel cercare di capire ed essere in grado di poter gestire questo tema molto importante.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso dire una cosa? Sul discorso di dare ai privati o comunque a chi va a chiedere senza il patentino al consorzio questi fitofarmaci. Io so che non glielo danno perché ci sono dei vicini che hanno la vigna e che non glieli vendono perché non hanno il patentino. Che poi questo privato se li faccia dare da qualcuno che ha il patentino e faccia quant'altro... però il consorzio, quello che vende i fitofarmaci non... Comunque al di là di questo lei diceva del discorso del Regolamento dove si fa riferimento al fatto di tenere dei corsi o comunque di sensibilizzare ecc., ecc., va benissimo ma vista la scarsa partecipazione della nostra cittadinanza agli eventi pubblici io dico a questo punto: perché all'interno del Regolamento non si può mettere un link dove si vada a far presente che ci sono dei collegamenti al PAN o comunque dei punti che sono – come ha detto lei – non da fitofarmaci ma da Piano interventi o quello che è o da Natura 2000 e tutto quanto. Così uno quanto meno ha il link sul Regolamento e va a guardarselo se è un cittadino attivo e che ha un po' di volontà perché noi possiamo fare quante serate vogliamo ma sappiamo che la partecipazione è sempre scarsa. E' più facile oggi giorno usare social network e quant'altro e andare su Internet e trovare anche la più grande porcheria nonché cose che dicono il contrario di tutto. Quindi, dico io, al limite un link perché no? Come l'ha fatto anche la Regione Friuli su quelli che sono i Regolamenti della Regione Emilia Romagna dove riportano. Mettono un link. Io vado a cliccare perché sono una curiosa per cui apro e leggo e comunque è all'interno di un Regolamento.

Ing. Mazzerò Alessandro. Consigliera sarà mia cura organizzare una pagina dedicata all'interno del sito del Comune che faccia tutto questo, sarà mia cura, ma una volta che sarà approvato questo Regolamento. Io non potevo farlo prima. Continuo con l'osservazione 6893 – sono sempre osservazioni di carattere generale -. "In generale non risulta recepito il decreto 15.2.2017 <adozione dei criteri ambientali da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie o lungo le strade>". Io ho scritto "accoglibile" nel senso che se il Comune farà questi tipi di gare lo farà ma non deve metterlo... sarà nostra cura far questo. Né risulta recepito il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del 9 agosto 2016 che vieta l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva g... nelle aree sensibili del PAN azione A/56 quali parchi, giardini, campi sportivi ecc.". per il principio di precauzione il recepimento andrebbe ad estendere l'ampliamento del divieto ad un raggio consistente da tali siti, e dai corsi d'acqua e corpi idrici in generale - almeno 10 metri - o a bandirlo del tutto. Si veda la nota del Ministero della salute del 7 aprile 2017. E' stato emanato un decreto in cui, per esempio, all'interno dei Cimiteri lasciano usare il g.... Ma su questo non vi sarà sicuramente sfuggito l'articolo che era presente su "La Tribuna" del 20 luglio 2017 in cui c'era un esperto dell'Istituto Europeo di Oncologia che diceva che il g... è una sostanza poco dannosa. Sul punto tecnici della Regione mi dicevano... qui è molto dibattuto ma io non sono un medico, non ho nessuna competenza per parlare di g... o per dire se fa bene o se fa male. Il titolo qui è "l'Europa salva il g... ma la marca lascia i divieti. Esatto. Ma chi è la marca? I consorzi, quelli che usano il protocollo vitivinicolo perché l'obiettivo del protocollo vitivinicolo è terminare questo prodotto. Io non devo difendere i coltivatori né nessuno e dico personalmente che devo pensare alla salute dei cittadini. Giusto? Pensiamo tutti questo. Possiamo dire stasera che pensiamo alla salute dei cittadini e chi più o chi meno è stato coinvolto da un brutto male che ha

colpito un proprio caro. Non siamo qui a fare la gara "hai avuto un tumore o chi più o chi meno" ma dobbiamo essere realisti però. Torno indietro e dico che non devo difendere i coltivatori che si difendono da soli, hanno tutta la forza per farlo soprattutto i viticoltori però c'è una sensibilità diversa e si vede, stasera qui è pieno. Perché? Perché stiamo approvando cose che ci toccano tutti. E' chiaro che i coltivatori, i viticoltori hanno capito che – anche su questo dopo faccio un inciso – che devono cercare di vendere un prodotto che non dia fastidio alla gente. E loro questo lo sanno, lo hanno capito e questo protocollo vitivinicolo non sarà il massimo della vita ma sta andando in questa direzione. Loro vogliono eliminare il g... come diserbante per le campagne dove hanno le viti, lo vogliono eliminare e stanno andando in questa direzione. Quindi fare una campagna sul g... forse in questo momento non ha molto senso...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Volevo solo capire: col nostro Regolamento di stasera noi il g... lo aboliamo o invece lo accettiamo?

Ing. Mazzero Alessandro. Lo accettiamo secondo quelle che sono le regole oggi.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Cioè? Perché non è molto chiaro, perché qua stiamo parlando... ma in concreto chi può usarlo e chi non può usarlo, dove si può usare e dove non si può usare.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Ma soprattutto se anche il consorzio vitivinicolo va verso l'eliminazione, eliminiamolo.

Ing. Mazzero Alessandro. Il problema non sono i viticoltori ma sono quelli come lei e me che vanno a comprare il g... per il pratino di casa. Quello è il problema.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Allora il Regolamento che non ha solo da regolare i viticoltori deve regolare tutti e lo vieta.

Ing. Mazzero Alessandro. Tutti quelli che sono nelle aree sensibili. Dobbiamo stare attenti perché questa proposta di Regolamento è per le aree sensibili, quindi per le aree pubbliche e tutte quelle che sono definite dall'articolo 1.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Faccio subito un inciso visto che parliamo di aree sensibili. Se non sbaglio fanno parte del gruppo "vulnerabili" anche i bambini, gli anziani, le donne incinte, le donne in allattamento. Nelle Case Disperse non ci sono bambini o anziani...

Ing. Mazzero Alessandro.. ...C'è l'art. 13 che parla di questo...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Sì, riduce però le distanze...

Ing. Mazzero Alessandro. Stiamo inserendo un articolo che il Regolamento regionale non prevedeva. Dopo possiamo stare qui a discutere e produrre cose diverse ma dobbiamo anche vedere una fonte normativa che ci dia conforto. Ripeto: si poteva fare altrimenti? Forse sì. Questa è la proposta che l'Ufficio Tecnico insieme con l'Amministrazione si sente di proporre questa sera.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Lei ha detto giustamente che ogni famiglia è stata colpita da malattie...

Ing. Mazzero Alessandro. Anche la mia...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Sì, infatti ha detto che non ci sono famiglie che non sono state colpite, perché in modo più o meno diretto tutte le famiglie... quindi la sensibilità...

Ing. Mazzero Alessandro. ...non c'è da far gara su questo...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Ma infatti, assolutamente. Ma se, appunto, pensiamo a questo, a salvaguardare la salute è semplice la questione. Non serve quindi stare al Regolamento regionale ma lo faccio molto meglio per salvaguardare le persone in qualsiasi posto esse siano: centro città, scuola o nella sua casa privata. Tutto questo. Stiamo parlando la stessa lingua.

Ing. Mazzero Alessandro. Continuo. "Manca la tutela nelle Aree Natura 2000 nei corridoi ecologici prevista dal PAN A/58; l'obiettivo è conservare la biodiversità e tutelare gli eco-sistemi." Qui devo ripetermi. Non è previsto in questo Regolamento perché non trattiamo le Aree Natura 2000. "Manca il richiamo esplicito al metodo della difesa integrata, già obbligatoria dall'1.1.2014 e la promozione dell'agricoltura biologica e tal fine viene chiesto di determinare una fascia di rispetto verso le coltivazioni biologiche (proposta articolo 13)" non accoglibile, si veda quanto definito all'articolo 1, sempre sul raggio di azione del Regolamento.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso? Non accoglibile in base all'articolo 1 del Regolamento. Perché la fascia di protezione non è accettabile? Cosa va ad incidere contro l'articolo 1?

Ing. Mazzero Alessandro. Prendo l'articolo 1, comma 1...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. ...una fascia di rispetto non penso che vada contro l'articolo 1 del Regolamento. Non capisco questa cosa qua.

Ing. Mazzero Alessandro. Articolo 1, comma 1: "...fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari per scopi produttivi e non è tenuto ad ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e le risorse ambientali." Cioè a prescindere al Regolamento comunque è scritto... già la normativa prevede che io non posso andare a spruzzare il prodotto fitosanitario e devo preoccuparmi che questo non vada nell'altro terreno. E' già implicito in quel senso.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Poi lo approfondiremo più avanti verso la fine perché è un punto importante e saliente. Però d'accordo, noi qui facciamo riferimento e ci appelliamo alla bontà, alla buona fede del buon padre di famiglia dell'agricoltore che si comporta bene, che rispetta le regole, legge le etichette e fa tutto quel che deve fare. Però c'è una variabile importantissima che poi discuteremo e che è quella, per esempio, del vento, dell'effetto deriva. Io sto a 30 metri sono perfetto, c'è il vento, la deriva cioè l'aria si sposta e la nube, nebulizzata arriva dal vicino di casa. Io posso dire che sono stato a 30 metri e non è mica colpa mia, è colpa del vento eppure l'effetto arriva dall'altra parte. Allora perché non ci preoccupiamo anche delle variabili che non sono umane e che sono al di fuori della volontà del singolo agricoltore e diciamo "nel caso ci fosse vento facciamo una bella barriera – fascia boschiva – perché metti mai che nella giornata in cui c'è vento almeno c'è una bella siepe che mi porta giù un po'. Non mi sembra di chiedere cose straordinarie.

SINDACO. In realtà come diceva l'ingegner Mazzero prima, l'art. 1, co. 1, già dice questo che in ogni caso il prodotto non deve andare... Se c'è il vento non si fa il trattamento...se c'era il vento dell'altro giorno, uno poteva spruzzare a Venegazzù e arrivava a Selva. E' ovvio che è una questione dell'operatore come sempre.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, però quando poi parleremo del vento più avanti nell'articolo che dovremo vedere, c'era stata una osservazione sul vento e l'Amministrazione l'ha respinta dicendo che il vento non si può misurare. A questo punto, l'altra volta in cui c'era vento io ho visto gente che pompava.

SINDACO. Secondo me il concetto è che il vento lo misuro con un anemometro. Mi arriva una folata di vento e va sopra il cospicuo... cosa faccio? Chiamo il Comandante dei Vigili che arriva e misura il vento: è qualcosa di difficile e non ha senso mentre tu non devi andare in ogni caso oltre il confine. Non può essere che spruzza anche al di là. Questo è il senso perché se no è inutile che pesiamo due metri al secondo, uno, tre, cinque... diventa anche... questo perché funzioni deve essere come tutti i Regolamenti applicato e deve essere possibile per chi poi esce e va a verificare o contestare qualcosa, poterlo fisicamente applicare. Perché se altrimenti scriviamo e dopo non riesco a gestirlo... questa è la logica che ci siamo posti su questa cosa, non è che due metri siano tanti o pochi, potrebbero essere pochi e niente ma di fatto sono... non so come... a misurare, c'erano prima, mi arriva un controllo e non ci sono più...

(Voce indistinta dall'Aula)

SINDACO. Non devi aver invaso la proprietà degli altri perché se è vero...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì ma dico che anche se si comporta bene e c'è la variabile non umana del vento, naturale, il rispetto non c'è, non si va a rispettare e comunque non basta. Quindi una siepe in alcuni casi non dovrebbe essere respinta. Poi uno non è che dovrebbe obbligare gli agricoltori a piantare le siepi alte 10 metri e larghe 2 metri ma almeno permettere... Poi questo rientra nella logica del buon senso. Se ci sono dei contenziosi o magari ci sono dei vicini che van d'accordo uno dice "pompa dalla mattina alla sera io sono contento, mi faccio anche l'aerosol e sto anche meglio". Ma se c'è qualcuno che fa storie si dà la possibilità di fare una siepe e si risolve il problema senza chiamare i vigili e via scorrendo. Non voglio dire che bisogna normare e dire che la siepe è larga 2-3 metri, burocratizzare o fare bizantinismi ma permettere la

possibilità, l'eventualità di un accordo tra le parti di poter fare questa siepe. Quindi questo respingimento, questo non accoglimento della siepe lo vedo in maniera molto negativa, insomma.

SINDACO. Secondo me è una questione di buonsenso. Uno potrebbe farlo anche adesso al di là di un Regolamento che ti impone o non ti impone. Uno la siepe la aggira facendo... voglio dire che diventa anche difficile un obbligo di questo tipo. Anche perché pianto quanto alta la siepe? Se la pianto di 40 centimetri andiamo avanti 20 anni prima che diventi... capite che sono anche cose che... la siepe l'ho piantata e sono in regola però se è alta così e aspettiamo che cresca... Capite cosa voglio dire? Sono questioni anche di buon senso e di applicabilità di poterle gestire, è per quello che su certe cose abbiamo perso una montagna di tempo per discutere e ragionarci su... capisco che è un tema che tocca tutti e come diceva l'ingegnere Mazzero è un tema molto complesso. Infatti su alcune parti non abbiamo voluto normare... no, perché ci sono già le norme lì ed è inutile che andiamo ad inventarcene altre che si sovrappongono così che una dica una cosa e noi ne diciamo un'altra e nasce un ulteriore contenzioso.

Ing. Mazzero Alessandro. "In sede di agricoltura biologica tra le opzioni, articoli 12 e 13 del Regolamento, che riducono le fasce di rispetto verso i siti sensibili dandone premialità, quanto disposto dall'articolo 12 e 13 in materia di riduzione di distanze mediante l'utilizzo del protocollo vitivinicolo del Consorzio Asolo Montello va verso la direzione della progressiva riduzione dei prodotti fitosanitari con il non utilizzo dei prodotti tossici. Manca l'articolo che vieti l'abbruciamento di materiale vegetale prodotto dal fondo e la bruciatura va sostituita col compost." Abbiamo un Regolamento di Polizia urbana e nello specifico gli articoli 39 e 40 che però devo trovare tra tutte le mie carte... Articolo 39 "accensione di fuochi, emissioni di fumo ed esalazioni, polveri" questo è il titolo. Il testo "E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo compreso materiale di varia natura presente nei cantieri edili o accendere fuochi nel territorio comunale salva la possibilità di bruciare paglia, sfalcio e potature nonché altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura nei limiti previsti dall'articolo 182 comma 3bis del Decreto Legislativo 152/2006 – Codice dell'Ambiente. In occasioni di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò". In generale ho scoperto che i viticoltori non bruciano, è una attività che non fanno e questo ce lo hanno detto alcuni dei componenti della Consulta agricola. Chiedono una variazione al Regolamento di Polizia rurale dove il Regolamento fitofarmaci possa essere più efficace. Risposta: "Si ritiene che il presente Regolamento risponde all'esigenza di avere un Regolamento efficace per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei siti sensibili". Osservazione 8606: "In generale si segnala che il Regolamento è parziale e non tiene conto della normativa regionale". Io escluderei questo nel senso che ripete quello che ho già detto prima, ok? adesso andiamo articolo per articolo. Utilizza il campo di applicazione dei prodotti fitosanitari. Lì c'è già la modifica che abbiamo fatto noi.

Osservazioni al comma 3. Il Regolamento non deve proporsi di conciliare la difesa fitosanitaria con l'esigenza delle persone e della salute; il Regolamento dovrebbe in coerenza con il PAN avere le seguenti finalità: "ridurre i rischi degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla diversità". Ho risposto sopra: promuovere l'applicazione difesa integrata dell'agricoltura biologica e gli altri approcci alternativi, si veda di seguito. Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori; salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili, conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. Anche qui torniamo sul discorso del raggio di azione e quant'altro. Quindi il Regolamento segue la traccia. Cosa c'era da dire in più? "Si ritiene che quanto chiesto dall'osservazione protocollo 6893 sia già contenuto nel Regolamento, vedi comma che richiama per quanto riguarda le misure..." è quello a cui abbiamo già risposto in definitiva fino adesso.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare una precisazione? Perché dire "vedi nota di seguito, vedi nota sopra relativamente all'applicazione del PAN?". Secondo me dal punto di vista ideologico particolare col Regolamento non deve proporsi di conciliare la difesa... deve proporsi di conciliare, cioè, la difesa fitosanitaria con le esigenze delle persone e della salute. Non è proprio così. Il PAN dice che bisogna ridurre i rischi e gli impatti fitosanitari sulla salute, promuovere l'applicazione della difesa integrata. Cioè dice questo, questa è proprio la direttiva principale. Lui in primo piano mette la salute pubblica e poi il discorso della produzione agricola e dei trattamenti, non dice coniugare la difesa dei prodotti fitosanitari. Mettendo, quindi, in primo piano la difesa... qui bisogna un attimo guardarci negli occhi e dire come stanno le cose. Ma allora questo Regolamento qua...

Ing. Mazzero Alessandro. Conciliare dice.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Ma come conciliamo che praticamente vanno bene tutte le richieste dei produttori vinicoli e le richieste dei cittadini vengono tutte messe in secondo piano. Questa non è una conciliazione ma è uno sproporzionamento, uno sbilanciamento verso una parte a discapito di un'altra parte. Tra l'altro la parte che è a discapito e che è subordinata è la parte principale perché sono tutti cittadini e quindi la salute è pubblica. Pertanto qui per salvaguardare gli interessi di una certa parte mettiamo in Piano la salute pubblica. Stiamo bene attenti, questo non è conciliare, questo è fare l'interesse di una parte e dire che la seconda parte viene dopo, se vi avanza un po' di spazio noi lo diamo anche a voi però prima veniamo noi, insomma. Dico che il PAN dice questo, dice come ridurre i rischi fitosanitari, promuovere l'applicazione della difesa integrata, tutelare i consumatori, salvaguardare l'ambiente acquatico. Il PAN dice questo non dice "conciliare". Conciliare lo ha detto questo Regolamento qui fatto da pochi Amministratori su indicazione del Consorzio Asolo del Montello.

Ing. Mazzero Alessandro. No...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Come no?

Ing. Mazzero Alessandro. Questa è la bozza del Regolamento regionale e se vuole andiamo a vederlo perché sennò...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. D'accordissimo con l'ingegner Mazzero ma la bozza dice che prende il via dalle direttive del PAN 2014; questo Piano di Azione Nazionale.

Ing. Mazzero Alessandro. E' legato alla delibera 1263/2016...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, ma il PAN 2014 non dice di "conciliare". Lei mi trovi un articolo del PAN in cui si dice di conciliare.

Ing. Mazzero Alessandro. Demanda alle Regioni di applicare il PAN, questo è. C'è una DGR che ha partorito questo testo che questo Comune non ha modificato. "Conciliare" c'è scritto nella DGR. Se vuole andiamo a consultare la DGR, ce l'ho qua, e vediamo cosa c'è scritto. Questo è quel che c'è scritto nella DGR.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Non metto in dubbio quel che è scritto nella DGR ma dico solo che la DGR dovrebbe essere subordinata al PAN che viene prima e che è fatto dal Ministero. Il PAN dice di fare questo e poi il DGR ha fatto il Regolamento mettendo "conciliare" e siccome sappiamo come su certe cose la pensa la Regione Veneto, su certi argomenti... si capisce senza che vado a dire altre cose...

SINDACO. Giusto per dire perché quando abbiamo avuto l'incontro con i Sindaci c'erano rappresentanti di tutte le associazioni di categoria degli interessati, chiaramente, perché qui parliamo sempre di viticoltura ma in realtà dovremmo parlare di colture arboree o di colture erbacee. La stessa logica, in realtà, vale anche per chi ha scritto che ha le mele o che ha altre coltivazioni perché valgono le stesse logiche in termini di trattamento. Anche in Regione a maggior ragione quando hanno steso questa bozza c'erano associazioni ambientaliste... era molto allargata la cosa.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sicuro che c'è stata una concertazione con le Associazioni ambientaliste? Guardi, a me non risulta.

SINDACO. I rappresentanti che c'erano in quella occasione a Cornuda, qualcuno era stato anche a Venezia, e mi dicevano che era stato concertato con le varie realtà. Questa è una dizione che può, magari, trarre in inganno ma di fatto quello che pesa sono nello specifico le varie norme di riferimento. Direi che questa non l'abbiamo toccata, non l'ha toccata nessun comune.

Ing. Mazzero Alessandro. Se posso... DGR 1262, il deliberato: "Sono stati organizzati incontri e raccolte le osservazioni dei seguenti portatori di interesse: Associazione dei comuni del Veneto; organizzazioni professionali agricole; associazioni ambientaliste quali WWF e Legambiente". Quindi sono state organizzate dalle Regione il processo partecipativo che è alla base di tutti gli atti regionali c'è. Questo non credo che sia un falso. Se dopo Legambiente sia andata a questi incontri o no... questo c'è scritto in delibera...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Avevano parola in merito. Cioè nel senso che era solo rappresentanza oppure avevano parola in merito...

Ing. Mazzero Alessandro. ...io leggo la delibera.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Sì, sì, ma è diverso perché se io ho parola in merito, ci sono e posso dire qualcosa, se non ho parola in merito posso anche essere presente e non essere d'accordo...

Ing. Mazzero Alessandro. Ormai in tutte le delibere di Giunta regionale e in tutti i processi di formazione delle leggi in genere vi sono i processi partecipativi. Faccio un esempio come un Piano interventi, che adesso dobbiamo fare questa cosa qua è un processo che vale per tutti i processi di pianificazione, di normativa e quant'altro. Quindi sulla delibera c'è questa informazione.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Alcune associazioni ambientaliste e alcune associazione di agricoltori e via discorrendo. Questo nel macro, al grande livello. Poi nel piccolo livello, nelle comunità, nei paesi, nei Comuni non mi sembra ci siano state riunioni o Assemblee informative coinvolgendo la cittadinanza su questo Regolamento. Non mi risulta.

SINDACO. Abbiamo costituito una Consulta agricola. In quest'ottica era stato pubblicato sul sito...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. La Consulta agricola era fatta da 5 persone mentre a Volpago sono 10 mila e magari...

SINDACO. Ci sono state le osservazioni, magari si poteva intervenire.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, le osservazioni ci sono state e preciso che il Regolamento è rimasto esposto per 10 giorni con una brevissima nota. Non c'è stata nessuna pubblicità consistente ed io parlando con la gente, con i cittadini questi non sapevano nulla. Si avevi 10 giorni di tempo per presentare osservazioni ma la maggior parte della cittadinanza non era coinvolta. Forse fare una Assemblea, non tante ma una, come hanno fatto alcuni Comuni... Io stesso sono stato a quella di Povegliano tre settimane fa, loro non hanno ancora votato ma la riunione è stata tranquillamente fatta, è stata bella e anche molto informativa con gente dell'USL, con i responsabili di associazioni di categoria, degli agricoltori, con i normali cittadini. C'è stato un bel confronto. Secondo me bisognava farla e non è stata fatta. E' molto triste questa cosa qua.

Ing. Mazzero Alessandro. Adesso mi fermerei e guarderei l'emendamento all'articolo 1 a questo punto.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Vorremmo fare un attimo una premessa.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Ok, la faccio adesso perché così se facciamo punto per punto l'emendamento la premessa devo farla all'inizio dei punti. Allora: "Premessa la discussione del punto numero 10 all'ordine del giorno, ovvero <Approvazione Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello>. Si rileva che siamo giunti alla approvazione del Regolamento senza che la delibera che siamo tenuti ad adottare questa sera sia stata preceduta dalla doverosa informazione e dall'altrettanto dovuto coinvolgimento della popolazione. Tale messa a punto di uno strumento di grande rilevanza correlato con la tutela della salute avrebbe dovuto prevedere tale procedura. Data la delicatezza dei temi presenti un momento di informazione pubblica e coinvolgimento dei consigli di quartiere avrebbero permesso alla cittadinanza di partecipare attivamente all'espressione di un parere su temi che la riguardano direttamente ed avrebbe costituito un momento di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione e tutela della salute. A tal proposito si rileva che sono ormai palesi i danni prodotti da un uso indiscriminato ed incontrollato di fitosanitari e che la ricerca scientifica testimonia quali possono essere le malattie correlate...". Noi abbiamo dati diversi da quelli che ha preso lei e poi ci sono in allegato i dati relativamente al "g..." senza poi parlare di tante altre malattie che possono portare i prodotti fitosanitari. "...Partendo dalla considerazione che la salute è un bene primario ed imprescindibile le osservazioni e gli emendamenti che andremo a proporre questa sera sono finalizzati all'adozione di un Regolamento che nel rispetto della normativa esistente – vedi Regolamento regionale – la integri e la definisca in modo più preciso laddove essa lasci spazi interpretativi con rischi di genericità o contraddittori e non possa prevedere situazioni specifiche proprie di ciascun territorio comunale. Al fine di rendere il Regolamento che adotteremo di facile lettura ed approvazione sottolineiamo l'importanza del fatto che la cartografia di accompagnamento debba essere di facile ed immediata lettura ed interpretazione. Quindi l'approvazione dello strumento dovrà prevedere anche eventuali modifiche cartografiche che riportino e permettano la visualizzazione delle aree, delle distanze, degli elementi naturali da tutelare: corsi d'acqua, piste ciclabili, nuclei abitativi. Chiediamo di concordare una procedura di discussione tale per cui si individuano le parti, articoli oggetto di osservazioni che connotano gli articoli fondamentali del Regolamento. Si passa alla

discussione e successivamente alla votazione degli emendamenti relativi ai singoli punti. Il nostro orientamento di voto finale sarà subordinato all'andamento e all'accoglimento delle osservazioni che andremo a proporre tenuto conto che il Regolamento stesso può essere modificato ed integrato nel corso del tempo".

La premessa riferita dalla Consigliera Sartor viene consegnata al Segretario ed è conservata agli atti del presente argomento.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Emendamento all'articolo 1 del "Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello". Si chiede con l'emendamento all'articolo 1, comma 2, in particolar modo il punto <Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione> noi vogliamo sostituirlo con <il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale, alle aree riconosciute come SIC e normate da Rete Natura 2000 che prevede salvaguardia e tutela dei corpi idrici come da specifica normativa europea>". Quindi non 140 pagine ma almeno dir questo. Sempre riguardo all'articolo 1 chiediamo anche una variazione al comma 3 "Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa sanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta a rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse". Ecco noi vorremmo sostituire queste parole con questa frase "Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, di proteggere la popolazione esposta a rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari, la tutela del consumatore e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse tenendo conto del principio di precauzione quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente".

SINDACO. Sul primo punto abbiamo già detto prima, non abbiamo toccato aree SIC e Rete Natura 2000 perché sono già normate e quindi per il primo emendamento al comma 2... Sul secondo non avrei neanche grosse problematiche dal mio punto di vista. L'intenzione del Regolamento... rileggo l'emendamento giusto per... "Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, di proteggere la popolazione esposta a rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari, la tutela del consumatore e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse tenendo conto del principio di precauzione quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente". Potrebbe anche starci questo. Il comma 3... Chiedo anche all'ingegner Mazzero perché per gli emendamenti è necessario anche il parere del Responsabile. Entra in conflitto con qualcosa questo? Poi l'aspetto è quello che... se ha ricadute anche su altri punti.

Ing. Mazzero Alessandro. Direi che se vogliamo mettere al primo posto la salute possiamo metterlo, è condivisibile.

SINDACO. Potremmo votarlo in due parti. Votiamo prima il comma 2 e poi magari votiamo il comma 3...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. ...insieme perché è un unico articolo e abbiamo messo per articoli. Se volete dividerlo...

SINDACO. Nel senso che il comma 2 è già insito nel fatto che c'è già la normativa per le aree SIC e Rete Natura 2000. Mentre per il comma 3, a mio avviso, potrebbe essere condivisibile. Proponerei un voto disgiunto sui due emendamenti. Mettiamo da subito ai voti così andiamo passo passo, altrimenti dopo ci perdiamo. Allora l'emendamento a questo punto viene suddiviso in due punti: comma 2 e comma 3. Pongo in votazione l'emendamento al comma 2.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per parti l'emendamento presentato dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura riferito all'art. 1 della proposta di regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei Comuni comprendenti l'area "Asolo Montello". Procedo

ponendo in votazione la parte dell'emendamento riferita al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno e rubricato come allegato D).

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 2 (Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 14 (Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 3 (Grosso, Sartor e Toffoletto)
- Contrari: 11

-



La proposta di emendamento al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato D) al presente atto è respinta.



SINDACO. *Pongo in votazione l'emendamento al comma 3, dell'articolo 1 con la formulazione proposta dai Consiglieri Grosso e Sartor.*

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la parte dell'emendamento presentata dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura riferita al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno e rubricato come allegato D) al presente atto.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. ---
- Votanti: n. 16
- Favorevoli: n. 16
- Contrari: ---



La proposta di emendamento al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato D) al presente atto risulta approvata e pertanto la proposta di regolamento è conformemente emendata.



SINDACO. *Allora è approvato l'emendamento al comma 3 dell'articolo 1. Andiamo pure avanti, prego, ingegner Mazzero.*

Ing. Mazzero Alessandro. *Articolo 2 "Definizioni" manca la definizione di prodotto fitosanitario e l'abbiamo messa.*

Articolo 3 "Obblighi della difesa fitosanitaria". Al comma 1, l'osservazione in assenza di specifiche riguardanti la gestione dei trattamenti fitosanitari in caso di lotta obbligatoria e misure di emergenza emanate dal Ministero e dagli enti competenti. L'osservazione si ritiene ininfluenza in quanto se c'è un provvedimento di un organo superiore va in deroga a quanto disposto dal Regolamento. Quindi se il Ministero della Salute dice che bisogna fare un trattamento fitosanitario non è che possiamo dire col nostro Regolamento di limitarlo.

Articolo 5 "Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili": Qui il Regolamento che avevamo depositato rispetto al Regolamento tipo regionale aveva stralciato le piste ciclabili e le zone di interesse storico, artistico, paesaggistico e le aree monumentali. Noi invece le inseriamo e non le escludiamo. Abbiamo fatto delle riflessioni su questo e come avete visto nelle planimetrie sono state individuate le piste ciclabili, quelle più importanti dove – tra l'altro – noi abbiamo una particolarità, ovviamente. Venegazzù con l'area

limitrofa alla Villa Loredan – ora sede di Veneto Banca – in cui ci sotto la Schiavonesca c'è la pista ciclabile che collega Volpago con Venegazzù ed il Vigneto di ... Ora il Vigneto di ... dista circa 11 metri dalla rete della pista ciclabile sulla testata. Però, per esempio, dove arriva nei pressi dell'incrocio con via Spineda se sono in bici faccio la curva e mi trovo che il vigneto è a circa 5 metri, è la capezzagna, sono stati bravi, sono arretrati, hanno subito l'esproprio per la pista ed in più si sono arretrati di molto, di 11 metri; è un'azienda che secondo me va tutelata e che ha sensibilità per il territorio a mio modo di vedere. Tra l'altro è un'azienda che insieme all'altra di Selva, quella di ... dove c'è il vincolo monumentale qui nella Villa ed il vincolo monumentale a ... che tra l'altro è caratteristico. Io ho delle foto vecchie del paesaggio, ne ho una del 1967 dove c'era il vigneto, c'è sempre stato il vigneto, è caratterizzante. Lì siamo a circa 7 metri dalla rete della pista ciclabile, anche la pista ciclabile che passa e quindi abbiamo fatto delle valutazioni. Per le piste ciclabili abbiamo introdotto il comma 5 all'art. 12 dicendo che "con le piste ciclabili stiamo a 15 metri che possono diventare 5 se si fa uso dei metodi che sono elencati all'articolo 12 e quindi area di deriva e il ruscellamento, soprattutto la deriva": Quindi mezzi che usano atomizzatori a tunnel, tra l'altro queste due aziende mi risulta hanno, hanno gli atomizzatori per la raccolta della deriva.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Quindi, mi scusi, è nelle piste ciclabili che noi abbiamo inserito il Regolamento? Tanto per capire, le distanze ordinarie sarebbero 15 metri... Però nei vigneti che sono molto vicini alla pista non tutti sono a 15 metri di distanza.

Ing. Mazzero Alessandro. Dicevo prima che abbiamo 5 metri...

SINDACO. Forse sarebbe il caso di guardare proprio il punto 4 dell'articolo 12. Mentre l'ing. Mazzero scorre c'è anche l'aspetto legato, come si diceva prima, all'area storica-monumentale. Questa logica ha un senso pienamente se è un'area pubblica, giustamente, se è un'area storica-monumentale allora sì. Qui nella fattispecie l'area monumentale per la Barchessa coincide esattamente col vigneto mentre a Venegazzù l'area si estende sia sopra che sotto e anche lì, il vigneto sotto è tutto all'interno dell'area monumentale ma non è un'area di fruibilità pubblica. E' per quello che questo caso non ci siamo sentiti di trattarlo in maniera diversa da altre realtà.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso chiedere una cosa? Per il percorso della pista ciclabile – quella Monaco-Venezia – che passa attraverso i campi come l'avete segnalata? Perché anche nella zona di Belvedere ci sono le vigne ma ci sono anche i frutteti e anche quelli vengono trattati con i fitofarmaci. L'avete considerata?

SINDACO. Qui vale la logica... Si parla di piste ciclo-pedonali ma anche di strade.

Ing. Mazzero Alessandro. Anche per le strade abbiamo fatto questo ragionamento. Ci sono anche delle persone che vanno in bicicletta anche sulle strade normali e quindi se si trovano il vigneto attaccato ci potrebbe essere la possibilità che si prendano anche del materiale che proviene dai trattamenti. Quindi per le strade pubbliche, per tutte le strade pubbliche vale quanto disposto dal comma che è qui inserito rispetto alle strade ed alle piste ciclabili: 15 metri riducibili a 5 e quindi questo non va a favore dei produttori...

SINDACO. Evidenziamo le misure che devono esserci affinché si possa ridurre.

Ing. Mazzero Alessandro. Articolo 12 "Nelle colture arboree: presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera anti-deriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri; utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato; Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri "...l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento; siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato; si proceda con il trattamento manuale. Per i trattamenti in viticoltura le misure di cui ai punti precedenti valgono solo se abbinate all'adozione delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello." Quindi o applico uno dei punti, però comunque deve essere abbinata a quello per stare a 15 metri. Stesso discorso vale per le strade, valgono i punti precedenti però con le distanze di 15 riducibili a 5..

SINDACO. Fatto salvo quanto riportato nell'etichetta del prodotto fitosanitario.

Ing. Mazzero Alessandro. Qui ci avevano comunicato che come si diceva prima se c'è una ordinanza del Ministero della salute per il trattamento fitosanitario obbligatorio anche qui se l'etichetta prevede distanze maggiori non che è possiamo andare in deroga quindi abbiamo fatto salvo... Spero di essere stato chiaro.

Articolo 5, quindi quel discorso io penso che sia condivisibile questo. C'è un territorio che fa parte della nostra storia e che merita anche rispetto soprattutto per la salute umana ma ci sono dei produttori che stanno facendo bene il loro lavoro.

Osservazione 6891 Adeguare cartografia con inserimento delle sorgenti e pozze del Montello; siti di riproduzione degli anfibi anche per interesse comunitario con divieto di usare fitofarmaci con distanza inferiore a 50 metri. Riportare nelle planimetrie i corpi idrici individuati nella cartografia del Piano d'Area. Rendere planimetrie coerenti con regolamento. Anche qui vale il discorso di prima. Noi facciamo riferimento alla misura A/56 e non alla A/52. Per quanto riguarda la protezione dei pozzi abbiamo un pozzo di captazione acqua a Venegazzù dove vale quanto definito dal Decreto legislativo 152/2006, all'articolo 94. Quindi nei 10 metri di raggio intorno al pozzo non si può fare proprio niente mentre tra i 10 e i 200 metri c'è protezione e quindi non possono esservi spandimenti di concimi e quant'altro. C'è già la normativa. Cartografia di difficile lettura e contraddittoria oltre che per le carenze, per l'assenza di corrispondenza tra la mappa e del suo articolo relativo: adeguare cartografia, è stata rielaborata la cartografia, abbiamo posto la legenda essendo coerente con quello che è stabilito all'articolo 1, quindi al campo di applicazione del Regolamento e quindi escludendo quella che è la richiesta; diciamo che voi avete detto prima nell'emendamento che dovrà essere più chiaro e più semplice....certo si può fare tutto meglio, veramente meglio tutto, ma per rappresentare in scala 1 a 5000 tutto il territorio intanto bisogna pensare – queste sono planimetrie molto grandi – sono degli “A zero” un formato esteso, tra l'altro, quindi è 1,50 metri e se uno volesse venire qui oppure andare presso una stamperia avrebbe in questi tre lenzuoli tutto il territorio. Nell'1 a 2000 questo tavolo qua forse ci basta per stendere tutte queste cose qua. Sono in “Pdf” e uno può andare a zoomare, li metteremo sul sito come ci sono già, tutto il possibile... questo. Abbiamo inserito oltre a quelli che erano i limiti – andiamo a vedere un po' la legenda – anche i siti sensibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Quindi le piste ciclabili, lo Stradone del Bosco, la pista ciclabile del progetto l'abbiamo già messa e quindi un domani ci sarà il rispetto che è la Fonda per intendersi. Le strade pubbliche che sono segnate qua penso tutte, poi comunque se è una via pubblica vale quello che è indicato per una via pubblica. Dopo abbiamo riportato per dare un po' di chiarezza l'area del Montello, quindi il Piano d'Area, abbiamo riportato le risorse idriche. Se un domani ci sarà un DGR che farà un Regolamento tipo per quanto riguarda le azioni A/58 e A/52 io sono pronto. Ho riportato il perimetro dei centri abitati e le aree sottoposte a vincolo monumentale, la superstrada e le aree di protezione dei pozzi. Cosa stavo per dire? Se dovessi andare a mettere la fascia dei 30 metri non è più finita... si può fare ma diventa già... è abbastanza leggibile...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. I corsi d'acqua sono evidenziati?

Ing. Mazzero Alessandro. Sono evidenziate solo le pozze e gli stagni che ci sono evidenziati sul Piano d'area. Questa è una informazione che io ho ricavato dal Piano d'area e che ho riportato qua. Ho riportato, per esempio, anche il percorso mountain bike. Però anche là io ho presente una situazione in cui il percorso passa accanto al vigneto e lì il percorso passa perché c'è stata la concessione da parte del proprietario del vigneto affinché potesse passare. C'è una convenzione che stabilisce... quello è frutto di un lavoro immane che è stato fatto per portare il proprietario a dare il consenso al passaggio perché non è che è obbligatorio...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. ...percorso mountain bike che è fatto da poche persone, non da tantissime. Ma per esempio sui corsi d'acqua... io penso per esempio a “Brentella” qua sullo Stradone del Bosco.

Ing. Mazzero Alessandro. Si apre come pista quindi...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Però lì siamo in zona SIC...

Ing. Mazzero Alessandro. ...a nord...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Quindi si perderebbe che misura?

Ing. Mazzero Alessandro. Ma la SIC non l'ho normata.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Appunto passa un agricoltore e pompa in quella zona la...

Ing. Mazzero Alessandro. ...15 metri dalla pista, dallo stradone.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sono linee molto vicine...

Ing. Mazzero Alessandro. Devo sottostare, dalla staccionata dello stradone devono stare 15 metri oppure fare un utilizzo di quelle misure per stare a 5 metri. Questo è. Il Regolamento ha reintrodotto, ripeto, quello che è stato tolto...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Se ho capito qualcosa della zona SIC negli ultimi periodi in cui ho studiato un po', in teoria in zona SIC non si dovrebbero usare trattamenti chimici ma solo il biologico puro in zona SIC.

Ing. Mazzero Alessandro. Allora più che zona SIC, negli habitat... io non ho approfondito la materia, mi sono scaricato ed ho visto quali sono i divieti per la fauna e la flora ma sono relativi, intanto per la flora per gli habitat e non per tutta l'area SIC e gli habitat noi ce li abbiamo sul sito che sono pubblicati a differenza di altri comuni, ce li abbiamo. Perché io potevo anche riportare gli habitat ma non era oggetto di questo Regolamento.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Ma vede che c'è molta disinformazione sul settore qua? Anche lei è in difficoltà ed è un supertecnico. Pensi ad un povero agricoltore.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Io ho visto la "Brentella" irrorata...

SINDACO. Chiedo scusa al pubblico. Tenete presente che passiamo dal nulla ad avere un Regolamento come dicevo l'altra sera ai capigruppo. E' chiaro che qualcosa è ad addivenire e sicuramente questo permetterà al Comandante forestale o a chi sarà di poter intervenire perché abbiamo uno strumento in mano. Finalmente non sarà l'ottimale, sicuramente perché andrà sicuramente aggiustato nel tempo, modificato e tarato. Ci sono situazioni particolari che magari sono sfuggite, sicuramente... E' talmente vasta la materia ed il territorio che... comunque non è buttato a caso lì. Tutta una serie di ragionamenti li abbiamo fatti per tentare di fare il meglio possibile. Prego.

Ing. Mazzero Alessandro. Entro già su un punto, su una cartografia. Abbiamo messo in deliberato che la cartografia potrà essere oggetto di modifica da parte della Giunta, per inciso...

SINDACO. Quindi senza operazioni specifiche non è necessario attendere il passaggio in Consiglio comunale e possiamo modificarla o aggiornarla in funzione...

Ing. Mazzero Alessandro. A meno che non ci sia uno stravolgimento si può tornare anche in Consiglio... vado avanti. Qui risultano parzialmente mappati i siti sensibili frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, anche siti sensibili privati. Qui abbiamo tentato di correggere ed aggiustare il tiro con quelle precisazioni, stiamo parlando delle aree e dei gruppi vulnerabili. Pozzo captazione stessa cosa, corsi d'acqua lo stesso. All'articolo 6 non c'è niente, poi il 7. Articolo 8 vedo il vento. Parliamo del vento. Proposta di difficile attuazione perché non deve essere superiore a 2 metri al secondo. Io ho scritto che non deve essere di difficile attuazione in quanto l'agricoltore deve essere dotato di un anemometro ed anche il controllore. In ogni caso vale quanto detto all'articolo 1, comma 1. Non posso irrorare nel terreno di altri.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare una precisazione?

Ing. Mazzero Alessandro. Finisco una cosa, come diceva il Sindaco prima, sì, ok, mettiamo l'anemometro, penso che ci siano grossi problemi per far mettere l'anemometro sul trattore del coltivatore ma vale anche per quello dell'orto di casa. Vale per tutti. Non ci rendiamo conto che non stiamo parlando delle viti stasera ma stiamo parlando del tutto un mondo possibile ed immaginabile, quindi dall'orto di casa alla stradina che ha l'erba e che voglio mantenere bella e pulita. Quindi quello che sta spruzzando per estirpare le erbacce, la gramigna deve avere l'anemometro perché se dopo il vicino ha un suo anemometro e lo controlla... Già mi immagino questa roba qua, che tutta la gente sarà tutta arrabbiata, questo mondo soprattutto con l'Ufficio tecnico che sono arrabbiati....

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare una precisazione?

Ing. Mazzero Alessandro. Finisco. Dopo, faccio un esempio, il vicino chiama e dice che "sta andando a più di due metri al secondo, sta usando prodotti". Immagino che arriverà il Comandante con un anemometro: uno e novantotto...ci vuole buonsenso perché comunque sia tu non devi far estendere il tuo prodotto nella proprietà altrui. Questo a mio modo di vedere, dopo possiamo dire tutto quello che vogliamo. Qui c'è un emendamento...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sull'emendamento volevo un attimo precisare e fare un po' di chiarezza su questo discorso del vento perché sembra che noi siamo un po' estremisti. Nessuno dice di fare, di dar fuori appena c'è un lieve vento ma effettivamente ci sono delle

giornate in cui c'è vento. Noi abitiamo in una zona, tra l'altro, che non è molto ventosa e quindi non è che siamo in Inghilterra o in Olanda dove ci sono le nuvole che corrono in cielo... sarebbe una cosa impossibile. Può capitare, però, dopo un temporale che ci sia il vento e soprattutto dopo la precipitazione di solito partono subito a pompare il giorno dopo. Vorrebbe dire che magari in una giornata in cui c'è molto vento ed è visibile, nessuno dice di guardare 1,98 o 2,1 per l'amor di Dio ma quando c'è una giornata ventosa... io ho assistito a degli incontri con dei tecnici, con gente dell'USL che ha spiegato e che diceva che quando si superano anche 2,4 al secondo e c'è vento, la deriva – che è quello il problema – questa nube col fitofarmaco si sposta anche di centinaia di metri, si sposta anche di 10-15, di centinaia e centinaia di metri. Quindi si tratta soltanto di applicare il buonsenso. Se qualcuno chiama perché c'è un filo di vento nessuno dice che il Vigile deve andar fuori perché ha sicuramente altre cose più importanti da fare ma quando c'è una giornata bella ventosa – come quella che c'è stata lunedì dopo il temporale – io ho visto gente che pompava a manetta e si vedeva la nube che si spostava, ho fatto pure le fotografie. Se uno ha la casa vicino non va fuori a respirare l'aria buona. L'anemometro è una stupidaggine che costa 19 euro, l'ho comprato ed è semplicissimo. Si schiaccia il pulsante, si accende, c'è la temperatura, c'è l'aria e va su. Se ho soffiato forte arriva ai 2 metri al secondo... quindi bisogna che ci sia vento molto forte. Costa 19 euro, si può dare all'agricoltore e si può dare al vigile. Tra l'altro alcuni agricoltori con gli atomizzatori da recupero hanno già innestato – c'è già di serie – l'anemometro. Quindi tutto sta nel buon senso e capire che quando c'è una giornata ventosa è giusto uscire e non dire “non si può far applicare il vento” e si lascia stare. Tutto qua e soltanto in certe situazioni dove è proprio evidente ad occhio nudo. Nessuno dice di andare lì a guardare 1,2 o 1,3 ma questa cosa qua perché quando la nube tossica si sposta di centinaia di metri va dall'altra parte e la persona può essere la più brava del mondo e può essere stata a 30-50 metri ma la nube si sposta di centinaia di metri. Dimostrazioni scientifiche fatte dagli operatori dell'USL, non dall'ambientalista o dal No Tav o dal No Global... semplice.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Dare una indicazione, un numero è per dare un dato concreto, perché dire che non c'è vento vuol dire tutto e niente, peggio che ci sia il numero. Non so se mi spiego.

ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Comunque è anche buona norma agricola non trattare in situazioni di vento. Anche l'agricoltura sa che lavora per niente.

SINDACO. Scusate anche qui siamo perfettamente d'accordo non stiamo parlando di cose diverse. E' solo sulla applicazione di questa cosa nel senso che come dicevo prima, questo tratta anche se 5 metri al secondo del vento, va via diretto. Quando arriva a verificare chi è stato segnalato il vento se ne è andato. Quindi il problema non c'è. Viceversa il vento la era basso ed è andato su dopo. Ben diverso è se in quel momento quando chi arriverà a vedere verifica e vede che la nuvola si muove e va oltre la proprietà. A quel punto è sanzionato immediatamente sempre dall'articolo 1, comma 1. Secondo me alla fin fine se guardate è qualcosa che ha talmente senso che potremmo togliere tre quarti del resto della roba che dice semplicemente che tu non puoi invadere la proprietà di terzi con i tuoi trattamenti.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, signor Sindaco ma se va fuori il Vigile e l'agricoltore dice “io sono stato a 50 metri di distanza” e la nube col vento è passata quell'agricoltore è a posto, è a norma. Come si fa a sanzionarlo?

SINDACO. Sì ma se quando trattava sul Borgo era già ad un metro al secondo adesso sta trattando in mezzo ed è già a due e mezzo, in ogni caso... non so se capite? La vedo di difficile applicazione, solo questo è il punto, tutto qua. Non è che non siamo d'accordo sulla cosa ma probabilmente è più facile per il Comandante verificare che il trattamento... trova l'erba o quello che è in terra trattato e tratterà anche l'altra...

Ing. Mazzero Alessandro. E' di difficile applicazione. Poi se mettiamo un numero non è che possiamo dire lascia passare... e dopo che tolleranza mettiamo? E l'anemometro che ha il Comandante è a norma? Già mi immagino è stato controllato ogni anno ed ha il certificato? E' così, fanno ricorso su tutto. La tolleranza poi dov'è? Voi la fate facile ma bisogna andare sul campo per vedere come ci si trova a comminare sanzioni. Voi la fate facile.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso dire una cosa? Come altri comuni che hanno il Regolamento sui fitofarmaci io ho visto che sono anche accompagnati da un Regolamento di Polizia rurale che questo va, un attimo, ad ottemperare. In itinere cerchiamo di metterci anche noi

nell'ordine di idee a questo punto e guardiamo a questi comuni virtuosi per rispondere a questa ultima cosa del vigile, insomma.

SINDACO. *Qui, sostanzialmente non è tanto il problema di Regolamento o di Polizia rurale o altro ma è che bisogna trovare come normarla questa cosa, quello è il punto perché può essere normato benissimo qua. Solo trovare qualcosa che sia efficace ed effettivamente applicabile. Tutto qua. Ribadisco che l'unico dubbio che ho sostanzialmente è questo sulla non applicabilità della questione. Prego.*

CONSIGLIERA CALCAGNOTTO CARLA. *Io sono stata contadina una volta, ora non lo sono più ma secondo me non ha interesse il contadino ad andar fuori col vento perché il prodotto non va a fare il suo servizio. Se va disperso nell'aria non credo che il contadino sia così scemo ad andar fuori col vento a farsi portar via tutto. Insomma non costa neanche poco, non lo so, ma non è per darvi contro... ma credo che esista il buon senso.*

CONSIGLIERE MODINI. *L'importante forse è più dare il cellulare del Comandante per farlo intervenire immediatamente... se arriva il giorno dopo che tempo trova?*

Ing. Mazzero Alessandro. *Posso fare un inciso? Ho trovato finalmente il Regolamento Comunale di Polizia urbana, articolo 40 "trattamenti anti parassitari". Perché avevamo già dal 2014. Intanto ambito di applicazione di questo Regolamento. Art. 2 "Salvo diversa previsione il presente Regolamento è efficace negli spazi e nelle aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e costituite, di fatto, dall'uso libero e generalizzato in parte dei cittadini compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade". Articolo 40 "Trattamenti anti parassitari: Nei centri abitati laddove vi siano agglomerati di edifici destinati ad abitazioni o posti di lavoro l'impiego di fitofarmaci e bio-pesticidi degli orti nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3. L'acquirente di fitofarmaci e dei bio-pesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con i quali tali prodotti vengono utilizzati ogni qualvolta sono impiegati i prodotti di quel primo caso nei luoghi su indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte a eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. Comunque è fatto sempre obbligo di tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento; effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi. E' vietato eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato". Ci sono altre cose, poi. "...Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate nell'etichetta del prodotto evitando in tal modo in modo assoluto l'uso improprio o i dosaggi superiori a quelli previsti; verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti". Qui dice anche alla lettera m) "vietato eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api o gli insetti pronubi in generale. Divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori". Quindi noi abbiamo già cose sul Regolamento vigente che non si vanno a fare trattamenti nelle giornate ventose.*

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. *Posso chiedere una cosa? Con questo Regolamento quante sanzioni sono state date dal nostro Comune?*

Ing. Mazzero Alessandro. *Non lo so. Non è compito mio fare sanzioni.*

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. *E il Comandante?*

Ing. Mazzero Alessandro. *Ripeto non è compito mio.*

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. *Ok, non è interpellabile.*

Ing. Mazzero Alessandro. *C'è l'emendamento.*

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. *Ok, votiamo l'emendamento sennò qua si fa notte. Allora emendamento articolo 8 del "Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello". Si chiede emendamento all'articolo 8, comma 3, lettera d) specificando la velocità del vento massima oltre la quale non sono ammessi trattamenti con i prodotti fitosanitari fissata a 2 metri per secondo. A tal proposito si rileva che tale pratica è consueta tra gli operatori agricoli e che l'uso degli strumenti di misurazione – gli anemometri – è semplice ed economico".*

SINDACO. Mettiamo in votazione l'emendamento all'articolo 8, come letto dal CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura all'art. 8, comma 3, lettera d) del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno e rubricato come allegato E) al presente atto.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 2 (Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 14 (Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 3 (Grosso, Sartor e Toffoletto)
- Contrari: 11



La proposta di emendamento all'art. 8, comma 3, lettera d) del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato E) al presente atto è respinta.



CONSIGLIERA SARTOR LAURA. ...precisare quello che aveva letto i vari articoli. C'è scritto questo: "Tutte le aziende agricole anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo".

Ing. Mazzero Alessandro. Dove sta leggendo, Consigliera?

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. All'articolo 40 che ha letto prima. Tra tutti i punti c'è anche questo.

Ing. Mazzero Alessandro. Sì. È vero.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Quindi...

Ing. Mazzero Alessandro. Però noi adesso abbiamo il nostro Regolamento nuovo, se viene approvato stasera che andrà ad integrare questo...no, quello là resta. Le parti non vanno in contrasto.

SINDACO. Andiamo avanti con l'articolo successivo.

Ing. Mazzero Alessandro. Articolo 9, osservazione n. 6893 non contenute informazioni chiare, circa il dove e quando usare i mezzi alternativi in luogo dei fitofarmaci. E' una informazione che riteniamo di dover scrivere in questo Regolamento. Articolo 9 Non è detto che sono vietati in tutti i comuni i prodotti fitosanitari tossici, nocivi, con frasi di pericolo relative agli effetti cronici. "Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 150/2012 è previsto che: difesa integrata obbligatoria - gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'Allegato 3. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazioni appropriate e l'uso dei prodotti fitosanitari che rappresentano un rischio per la salute umana e l'ambiente". Su questo punto il protocollo vitivinicolo risponde già a questa regola.

Articolo 10 non c'è niente. L'articolo 12 propone la formulazione del comma 1.

SINDACO. Un attimo, c'era un emendamento all'articolo 11.

Ing. Mazzero Alessandro. Sì, scusate.

SINDACO. Abbiamo fatto fare le fotocopie per tutti. Non è arrivata? Ne avete una in più?

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Leggo l'emendamento? Oggetto: "Emendamento all'articolo 11 del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello". Si chiede

emendamento all'articolo 11 con inserimento del comma 3 <Divieto su tutto il territorio comunale dell'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo del g...>".

Ing. Mazzero Alessandro. Il Consorzio Asolo Montello va in questa direzione ma non sono solo quelli che... dopo ci troveremo anche la persona che deve distruggere le erbacce che usa il g.... Questa è una scelta. Io non sto dicendo né sì né no. È una scelta.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Se come abbiamo visto il nostro Regolamento fa continuamente riferimento al Consorzio Vini Asolo Montello dicendo che è la stella polare da seguire, se il Consorzio si è espresso...

Ing. Mazzero Alessandro. Per le colture arboree...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Per le colture arboree però il principio è quello, insomma...

Ing. Mazzero Alessandro. E' una scelta vostra.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. In ogni caso ricordiamo che non tutti aderiscono al Consorzio e quindi non tutti andranno in quella direzione. Se noi, invece, come primo Comune diciamo no saremo anche più virtuosi su questo.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Sì, ma siccome viene spesso fatto riferimento al Consorzio e l'ingegnere diceva che spesso non ci sono solo i vigneti ma ci sono tutte le altre agricolture...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. E' una scelta politica. Allora come già adesso c'è il fatto che non si può usare il diserbo da parte dei Comuni per il diserbo nei luoghi pubblici, nei cimiteri e nelle varie aree cerchiamo di ampliare la cosa e di chiedere anche ai cittadini di fare uno sforzo in più e di dire "anche voi nel vostro giardino non usate il g..."....ci si inchina un attimo, lo so che la terra è bassa come dice mia nonna però ragazzi... andiamo avanti...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Puntiamo sulla salute. Siamo tutti d'accordo sulla questione che la salute è importante e siamo tutti colpiti come ho detto prima da mali... non voglio continuare a dire. Quindi proprio per questo motivo non è un andar contro qualcuno ma è andare a favore di tutti. Non è che stiamo parlando...,,

SINDACO. Anche questa è una questione che ci siamo posti nel senso che come diceva prima il Consigliere Grosso è vietato in tutte le aree pubbliche, ad esclusione dei cimiteri se vengono chiusi nel senso che quando lo tratti il cimitero deve essere chiuso. Mentre nelle aree pubbliche aperte non lo puoi usare perché in qualche maniera qualcuno potrebbe venire a contatto col prodotto. Da questo punto di vista viene usato su coltivazioni o altro. Qui tocca fare un ragionamento del tutto generale nel senso che la Comunità europea ne ha prorogato l'utilizzo per altri 10 anni. In Paesi del nord Europa come l'Olanda, che non penso possiate considerare come un Paese sottosviluppato, viene usato in fase di pre-raccolto per far morire in piedi la pianta così che il grano si asciuga...

Ing. Mazzero Alessandro. Per far maturare il grano.

SINDACO. Perché lì in condizioni naturali non avrebbe grado di umidità per la raccolta e qui invece il problema non c'è. Lì viene utilizzato, ne viene concesso l'utilizzo e quindi quando compriamo il grano o la farina da lì ce lo troviamo dentro. Sono considerazioni abbastanza... capite che andiamo da un estremo all'altro. Considerazioni che facevamo anche adesso col Segretario. Nel momento in cui sull'etichetta il prodotto è ammesso nel senso che è passata al vaglio del Ministero della salute come facciamo a bloccarlo? Ci imponiamo il Regolamento... perché con quali motivazioni? E' questo il senso.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso dire? Con una motivazione che può essere anche quella che abbiamo all'interno del nostro Comune, un'Associazione che è l'Istituto Ramazzini del quale molti di noi sono aderenti e mi sembra che abbiano fatto delle ricerche molto consapevoli anche sul g... e quindi è un motivo in più che noi come Volpago potremmo essere virtuosi e far la battaglia a questo fitofarmaco. E' vero anche che come ha detto lei che c'è in Olanda l'uso e c'è anche in Canada e infatti stanno sorgendo grossissimi problemi perché adesso abbiamo tutta la concertazione, l'economia con il Canada ecc., e stiamo portando il grano con il g... e poi ce lo mangiamo. Ben venga quindi. Infatti la Puglia sta ricevendo questo grano e gli agricoltori italiani non sono molto contenti.

SINDACO. Su questo punto c'è un aspetto puramente normativo...

Dott. CESCONE – SEGRETARIO GENERALE. Su questo punto cercherò di portare un contributo sotto un profilo giuridico ma anche logico. I prodotti sono vagliati da autorità sanitarie nazionali che danno il loro ok, la loro autorizzazione alla commercializzazione. Se c'è un Istituto Superiore della Sanità che si esprime su un prodotto mi pare abbastanza debole la posizione di un Ente che lo vieta non si sa bene in base a cosa... ci saranno, sì, degli studi, ma questi devono anche trovare un riscontro oggettivo che non può essere solo l'opinione o il convincimento di un Comune, di un Consiglio comunale. Un Consiglio comunale evita o meglio introduce una norma che evita l'utilizzo di quel prodotto? Ci troviamo di fronte ad un ricorso e rispetto ad una etichetta autorizzata dal Ministero e ad una delibera del Comune che vieta un prodotto in base ad una propria legittima opinione ma fondata scientificamente sul nulla cosa succede secondo voi?

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. E' in base al principio di precauzione che è detto sul PAN.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Non è sul nulla ma sono studi, è letteratura scientifica che parla... gliela porto se vuole.

Dott. CESCONE – SEGRETARIO GENERALE. No, no. Ma l'Istituto Superiore della Sanità non recepisce.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Signor Segretario sono assolutamente d'accordo su questo. Nessuno vuole andare contro le direttive del Ministero. Se ne prende atto e si chiede soltanto di essere un po' più virtuosi e di fare un po' il passo in avanti, cioè di cercare di dire "se noi siamo piatti, andiamo un po' su, facciamo un salto in avanti"; penso che la vita sia un migliorarsi non rimanere fermi o appiattiti sulle posizioni senno il mondo non cambierebbe mai o se cambierebbe sarebbe in peggio. Miglioriamo, andiamo avanti. Andiamo oltre.

SINDACO. Su questo punto come dicevo prima e concludo ci abbiamo ragionato più volte proprio nell'ottica del protocollo vitivinicolo parlandone in quegli incontri che abbiamo avuto a Cornuda e ce ne sono stati più di uno. C'era il Presidente del Consorzio e altri che dicevano che stanno andando in quella direzione per cui chi aderisce al protocollo arriverà nell'arco di qualche anno a non più utilizzare questo prodotto. Però qua è diverso, non so se mi spiego. Lì, loro dettano una linea per... Esatto. Qui noi andiamo di fatto a vietare qualcosa che dal punto di vista legislativo è ammesso e quindi ci esponiamo dal punto di vista dei ricorsi e qualunque altra cosa perché vieti quello che sarà un altro prodotto alternativo e ne esce che abbiamo favorito un'azienda anziché un'altra con motivazioni come diceva il Segretario che di fatto non sono supportabili. Se riuscissimo a motivarlo con qualcosa... è chiaro che istantaneamente non saremmo nemmeno a discutere qui di questa cosa.

Mettiamo ai voti l'emendamento all'articolo 11 come letto precedentemente dal CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN in cui si chiede l'inserimento del comma 3 "Divieto su tutto il territorio comunale dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenente il principio attivo g..." .

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura all'art. 11 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato F) al presente atto.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 2 (Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 14 (Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 3 (Grosso, Sartor e Toffoletto)
- Contrari: 11

-



La proposta di emendamento all'art. 11 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato F) al presente atto è respinta.



SINDACO. Articolo 12.

Ing. Mazzero Alessandro. Qui propongono di portare le distanze da anziché 30 a 15 e anziché 50 a 25. Passerei direttamente all'emendamento a questo punto.

SINDACO. E' analogo?

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Una piccola premessa: queste distanze non ce le siamo inventate noi ma sono distanze accettate da altri Comuni molto più virtuosi del nostro quali Pieve di Soligo, Sernaglia, Revine Lago e San Zenone degli Ezzelini che sono già... Addirittura Pieve di Soligo è già arrivato a 100 metri addirittura, andiamo oltre. Se lo fa Pieve di Soligo che è pieno di vigne non capisco perché a Volpago non riusciamo a muoverci da questa posizione ma non importa. Andiamo avanti e leggiamo l'emendamento.

"Emendamento all'articolo 12 del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello". Si chiede emendamento all'articolo 12, comma 1 <E' vietato l'utilizzo distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili> lo sostituiamo con <E' vietato l'utilizzo distanze inferiori a 50 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili>. Poi comma 3 <La distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri> noi vogliamo sostituirla con <La distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 25 metri>. Comma 3 <Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrogazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento> vogliamo sostituirlo con <Nella fascia dai 50 metri ai 25 metri l'irrogazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento>. Infine il comma 4 <Rispetto alle strade ed alle piste ciclabili esistenti è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a distanze inferiori a 15 metri riconducibili a 5> come abbiamo detto. Ecco noi vogliamo sostituirlo con <Rispetto alle strade ed alle piste ciclabili esistenti è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 50 metri riconducibili a 25 metri>.

SINDACO. Ok, allora prima di metterlo ai voti io farei una considerazione che poi abbiamo fatto prima nel senso che parliamo di distanze di 30 metri riducibili a 15 purché – questo mi interessa – a che condizione sono riducibili a 15? Sempre ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto. Se il prodotto mi dice che devo stare a 20 metri sto a 20 metri in ogni caso. Quella non è derogabile.

Ing. Mazzero Alessandro. Per le colture arboree ci vuole o la barriera vegetale o gli atomizzatori con convogliatori di area a torretta. Nella fascia tra i 30 e i 15 l'erogazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento e siano utilizzati irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato e si procede con un trattamento manuale. Una di queste opzioni abbinata all'utilizzo del protocollo viticolo Asolo Montello. Nelle colture erbacee invece, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione della deriva deve avere una altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare oppure l'utilizzo di barre irroratrici con ugello a campana antideriva.

SINDACO. Anche qua capite come dicevo prima che questo si applica alle colture erbacee e quindi qualunque altra coltura che sia soggetta a trattamenti e analogamente a colture arboree. Anche in questa logica il senso dei 30 metri c'è tutto. Dopo di che se vengono utilizzati come si diceva prima nel caso di strade o altro... e noi abbiamo il caso di queste due aziende che hanno entrambe irroratrici a tunnel e non c'è deriva di nessun tipo, va a cavallo del vigneto e porta avanti... mi sembra che sia di buon senso la distanza che è prevista. A questo punto metterei in votazione... Prego.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Prima di votare pensiamo tutti quanti che dobbiamo alzare la mano, pensiamo a questo: se i prodotti fitosanitari non fossero nocivi non saremmo qui alle 10:30 a parlare di questo. Quindi lo sono e questo è un dato di fatto. Pertanto per il principio di precauzione – ripeterò questo a iosa – aumentiamo le distanze, salvaguardiamoci noi, i nostri ed i vostri figli e le generazioni future. Questo chiediamo non di andare sulla luna ma di salvaguardare le generazioni.

SINDACO. Stavo cercando i trattamenti biologici...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Esatto. Se vengono utilizzate dei sistemi adeguati le misure si riducono, quindi non facciamo una lotta agli agricoltori o a chi ha un campo perché se utilizza i rimedi adeguati niente da dire; se utilizza dei sistemi biologici, niente da dire. Non stiamo facendo una lotta contro gli agricoltori ma contro i prodotti.

SINDACO. Quello che voglio dire è che alla fin fine anche qua quando parliamo di prodotti biologici parliamo di rame o di solfato di rame e altro... anche quello non è che faccia bene di fondo. In realtà è un continuo passare da una situazione all'altra tanto è vero che da quello che si sente in giro parrebbe che vorrebbero vietare anche l'utilizzo di... per i trattamenti biologici. Poi non si è capito con che cosa si tratta alla fine...

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Ci sono comunque dei virtuosismi nel biologico, noi non ne sappiamo nulla ma ci sono e sono stati fatti anche a Vittorio Veneto degli incontri dove sono stati interpellati degli esperti e stanno coltivando con il biologico. Mi dispiace sempre rivendicare il Friuli ma il Friuli...

SINDACO. Fanno trattamenti anche loro con altri prodotti. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 12 così come letto integralmente dal Consigliere Grosso Sebastian. Evito di rileggerlo perché lo avete tutti.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura all'art. 12 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato G) al presente atto.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 2 (Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 14 (Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 3 (Grosso, Sartor e Toffoletto)
- Contrari: 11

-



La proposta di emendamento all'art. 12 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato G) al presente atto è respinta.



SINDACO. Passiamo al successivo...

Ing. Mazzero Alessandro. C'era anche l'esposizione del cartello almeno 24 ore prima del trattamento. Come dicevo abbiamo accolto mettendo che il cartello indichi l'ora del trattamento rispetto a quello che era lo schema. L'osservazione è che almeno 24 ore prima vengano avvertiti i confinanti al telefono. Questo ci pare non accoglibile perché se uno deve chiamare al telefono il vicino di casa... ripeto anche qui il buon senso, spero che ci sia un po' di civiltà tra le persone.

SINDACO. Al punto c) è scritto "è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando ne abbiano chiesto di essere informati". Quindi è una modalità da concordare tra le parti, ci si metterà d'accordo nel modo...

Ing. Mazzero Alessandro. Proposta di promozione con ogni mezzo di agricoltura biologica formalmente e sostanzialmente, determinare fasce di rispetto verso le colture biologiche inserendo inoltre la riduzione di distanze di rispetto tra le coltivazioni e siti da salvaguardare. Dare premialità all'agricoltura biologica. Anche su questo gli stessi tecnici regionali hanno detto che non è competenza del Comune promuovere l'agricoltura biologica ma è competenza della Regione ed è in capo ai gestori, ad esempio, della Rete Natura 2000 che non è il Comune. Il gestore è la Regione e quindi non è compito nostro fare promozione perché la promozione la fa la Regione. Chiedere che le abitazioni vengano considerate gruppi vulnerabili e pertanto decorrono le distanze minime di 50 metri dai trattamenti fitofarmaci dalle abitazioni. Noi abbiamo introdotto l'articolo 13 con le distanze che vediamo.

Articolo 13 – distanze dalle abitazioni. Qui abbiamo introdotto 15 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione. Anche qui c'è la proposta di porre i 50 metri riducibili a 25 e qui abbiamo fatto le stesse considerazioni. "Tale distanza va obbligata anche nelle aree coltivate a scopo produttivo e per l'autoconsumo in cui non si effettuino trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi

quali foraggi, ortaggi, erbe medicinali, cereali, erbe aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana e animale"; tutti discorsi che abbiamo ripetuto nel corso della serata.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Tornando alla casa, alla abitazione, se nei gruppi vulnerabili sono compresi bambini, anziani, donne incinte e quant'altro, se sull'abitazione c'è uno di questi diventa un sito vulnerabile?

Ing. Mazzero Alessandro. Infatti è stato introdotto all'articolo 13.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Sì, però le distanze sono ridotte. Cioè è più salvaguardato il bambino che va a scuola che non a casa mia. E' una realtà.

Ing. Mazzero Alessandro. Vado avanti. Chiede di vietare i trattamenti chimici su vigneti o frutteti a distanza inferiore ai 50 metri a coltivazione dalle coltivazioni o allevamenti che non usano fitofarmaci". Anche qui rimando all'articolo 1 comma 1 e qui la scelta è stata di tenere i 15 metri dalle abitazioni riducibili a 5 metri.

(Voce indistinta dall'Aula)

Ing. Mazzero Alessandro. E' una delle osservazioni che...

SINDACO. Non è che possiamo interloquire in Consiglio comunale.

(Voce indistinta dall'Aula)

SINDACO. Certo.

Ing. Mazzero Alessandro. E' una delle osservazioni ed infatti è stata trattata quella là.

(Applausi)

Ing. Mazzero Alessandro. Articolo 16 "Sanzioni". Qui c'è un errore in realtà al comma 2 per quanto riguarda le sanzioni. Era messo da 80 a 500 ma in realtà la legge dice da 50 a 500. Sul 13 c'era un emendamento? Scusate non me l'avevano passato. Torniamo quindi all'articolo 13.

CONSIGLIERE MODINI. Posso chiedere un'altra cosa? Ho visto che sul 12 è indicato "fatto salvo che nell'etichetta del PF sia prevista una distanza maggiore".

Ing. Mazzero Alessandro. Quello che abbiamo detto prima.

CONSIGLIERE MODINI. Perfetto. Sul 13 però non c'è. Possiamo aggiungerla?

Ing. Mazzero Alessandro. Però le Case Sparse non sono normate dal Regolamento. Cioè sono normate con quelle distanze.

CONSIGLIERE MODINI. Ma se nell'etichetta è indicata una distanza di 30 metri...

Ing. Mazzero Alessandro. Dalle abitazioni, sì. Potrebbe essere messo, direi che se nell'etichetta c'è scritto distanza abitazioni 50 metri... fatto salvo... sì, ci può stare.

CONSIGLIERE MODINI. Grazie.

SINDACO. Questo nasce un po' dal ragionamento che il Regolamento base non toccava minimamente Case Sparse, zona del Montello... non c'erano strade... per dire le strade non sono nemmeno citate. Le abbiamo inserite tentando di dare una regola anche a queste. Formalmente avremmo potuto non inserirle perché non c'erano, perché il Regolamento base è per le aree vulnerabili dove per aree vulnerabili si intendono concentrazioni di aree pubbliche, scuole, case riposo e via scorrendo. Questa è la logica. Quindi la proposta del Consigliere Modini... scusate mi sono perso quel punto... Ricordatevi sempre che ogni volta quando si parla impropriamente di abitazioni è il confine dell'area di pertinenza dell'abitazione, non l'abitazione. Dopo c'è un riferimento specifico se per caso uno va a casa sul confine. Anche qui la logica è un po' la stessa dopo... d'altronde anche le Associazioni dicono "in zona agricola cosa dovremmo fare?" l'agricoltura in zona agricola. Quindi probabilmente è anche una problematica del nostro territorio che nel tempo si è costruito in mezzo ai campi, abitazioni che non sono proprie dell'imprenditore agricolo, altrimenti il problema non si porrebbe nemmeno. Come verrebbe riformulato? "Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci in una distanza inferiore ai 15 metri dal confine delle aree di pertinenza delle abitazioni"

Ing. Mazzero Alessandro. L'articolo 12 è messo...

SINDACO. "Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta"...

Ing. Mazzero Alessandro. Si è già scritto.

SINDACO. C'è già. In ogni caso queste valgono a prescindere. La distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino la barriera vegetale ed uno degli altri...

Ing. Mazzero Alessandro. E' già scritto...

SINDACO. C'è già questo punto qua. Infatti sembrava strano...

Ing. Mazzero Alessandro. ...specificato per le piste perché avevamo aggiunto le piste e le strade perché abbiamo dato delle distanze diverse a quello che c'era scritto sopra.

SINDACO. Procediamo con l'emendamento all'articolo 13.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Leggiamo quindi l'emendamento all'articolo 13 del "Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello". Si richiede emendamento all'articolo 13, comma 1 <Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine dell'area di pertinenza delle abitazioni>. Noi vogliamo sostituirlo con <E' vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 50 metri dal confine dell'area di pertinenza delle abitazioni nelle aree coltivate e contigue alle abitazioni e ad altre aree coltivate a scopo produttivo o per l'autoconsumo in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi quali foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale, aree destinate al ricovero di animali ed allevamenti>. Comma 2 <la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva...>. Ecco, noi questo comma 2 vorremmo sostituirlo con <la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 25 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva...>. Comma 2, lettera a) <nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento>. Noi vorremmo sostituire questo comma 2 lettera a) con <nella fascia dai 50 metri ai 25 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento>. Comma 3 <la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva> noi vogliamo sostituirlo con <la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 25 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva. In ogni caso, comunque, la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore ai 10 metri dal fabbricato di abitazione. > Questo noi vorremmo sostituirlo con <in ogni caso, comunque la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore ai 25 metri dal confine dell'area di pertinenza del fabbricato di abitazione>.

Ing. Mazzero Alessandro. Il comma 3 però non ha riportato... è presente in un'altra maniera. In ogni caso, comunque, la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore ai 10 metri dal fabbricato abitazione.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Il comma 2? Sì è vero è stato fatto col copia e incolla. Ma tanto non ce lo votate e quindi non si pone il problema.

SINDACO. Anche qui valgono le considerazioni fatte prima: 30 metri, 30 più 30 sono 60 metri. Ed è già una bella... Noi abbiamo situazioni di abitazioni sparse, come dicevo prima, un po' dappertutto. Vale sempre che per me la base di tutto è quel famoso comma 1 all'articolo 1; assolutamente si deve evitare la contaminazione di aree private e quindi in ogni caso quello è alla base di tutto. Qui abbiamo fatto un po' di considerazioni su quali sono le distanze... questa è una scelta che sicuramente potrà essere anche modificata in funzione delle problematiche che si potranno pensare perché fino a ieri... non dico niente ma quasi... oggi ci diamo una regola. Su questo ci abbiamo ragionato sopra parecchio e qui la logica a mio avviso verso cui dovranno andare sarà quella anche se costano, di utilizzare irroratrici a tunnel se vogliono continuare a lavorare sulle zone. Per chi utilizza mi sembrerebbe troppo limitativo farlo mantenere a 25 metri da questo punto di vista anche perché il non trattare a 25 metri significa che tutta quella parte del vigneto o del frutteto è destinato a...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Si pompa a mano l'ultima parte, verso l'interno. Non si può pompare e lasciare l'ultima parte non trattata, assolutamente. Però si pompa a mano verso l'interno.

Ing. Mazzero Alessandro. Ci poniamo il problema dopo che si presenta, insomma.

SINDACO. *Passiamo alla votazione dell'emendamento all'articolo 13 così come letto dal CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN nel suo complesso. Non sto qui a rileggere il tutto.*

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Grosso Sebastian e Sartor Laura all'art. 13 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno e rubricato come allegato H) al presente atto.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 2 (Modini, Calcagnotto)
- Votanti: n. 14 (Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 3 (Grosso, Sartor e Toffoletto)
- Contrari: 11
-



La proposta di emendamento all'art. 13 del regolamento di cui al punto n. 10 dell'ordine del giorno rubricato come allegato H) al presente atto è respinta.



SINDACO. *Passiamo all'articolo 14.*

Ing. Mazzero Alessandro. *Sul 14 non c'era nulla. Sul 16 come dicevo prima c'era un errore sul Regolamento tipo che la sanzione minima era di 25 e non 80. Infatti poi la misura ridotta è 50 perché le sanzioni si pagano o il doppio del minimo o un terzo del massimo.*

SINDACO. *Da 50 a 500.*

Ing. Mazzero Alessandro. *Quindi da 25 a 500 è la... dopo di che chiede se è necessaria la formazione del personale per l'applicazione del Regolamento citato all'articolo successivo punto 2. E' chiaro che la Polizia locale dovrà essere formata sul Regolamento ovviamente. "Qualora la Polizia municipale fosse irreperibile chiedo la messa a disposizione dei cittadini il numero telefonico attivo in qualsiasi orario e tutti i giorni per segnalare eventuali trattamenti irregolari in contrasto col Regolamento." E' un po' difficile da attuare però...*

SINDACO. *Abbiamo la fortuna anche di avere il servizio forestale in Comune e garantire un numero telefonico attivo in qualsiasi orario e tutti i giorni, capite che significa avere personale in qualsiasi orario e tutti i giorni e per noi è pressoché inattuabile. Abbiamo però la forestale da questo punto di vista...*

Ing. Mazzero Alessandro. *All'articolo 19 abbiamo messo che il Comune, inoltre si impegna ad organizzare incontri formativi per la popolazione per l'uso dei prodotti fitosanitari; il cartello entrata in vigore e quindi il cartello dovrà essere esposto 24 ore prima del trattamento e c'è il discorso dell'ora di fine trattamento per stabilire anche i tempi di...*

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. *Quindi se un cittadino verifica una irregolarità deve chiamare la forestale?*

SINDACO. *Se è in orario che non c'è...*

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. *Perché tecnicamente dovrebbero essere utilizzati in orari in cui effettivamente non credo sia di servizio il vigile, cioè la mattina presto e la sera. Non sempre viene fatto così, si potrebbe anche chiamare ma il vigile penso possa far poco se viene rispettato l'orario.*

SINDACO. *Sicuramente questo è un altro aspetto. Ribadisco che fortunatamente abbiamo la forestale...*

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. *Non che la forestale risponda 24 ore su 24 perché anche lei fa orario d'ufficio. Io ho provato a chiamarla ieri dopo le 5 e non rispondeva nessuno. Anche prima delle 8 non risponde...*

SINDACO. Capite che anche questa è una problematica nella quale vedremo di trovare una soluzione se riusciamo con gli altri comuni magari a creare qualcosa in questo senso perché sicuramente noi non siamo in grado di avere personale a disposizione 24 ore su 24 tutta la settimana compresi i giorni festivi.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Anche un altro problema ho osservato. Se hai la fortuna di essere a casa e ti accorgi che stanno facendo il trattamento e c'è vento o anche altre situazioni o qualcosa che non è regolare, il trattore è molto veloce e quindi il tempo di verificare io, chiamare e che arrivi qualcuno non c'è più il trattore. E' anche da valutare questo. Anche se lo chiamo poi... quindi valutate anche questa cosa.

SINDACO. Capisco che sono questioni come il ladro che va a rubare...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Io mi appellavo un po' al buonsenso anche perché adesso ho la bimba e faccio la passeggiata lungo lo stradone del Bosco. Un giorno mi è capitato – e non era prima mattina, non era neanche sera – che in un campo, in un vigneto... ma in questo caso ribadisco che sia il vigneto o il frutteto o qualsiasi altra cosa comunque fitofarmaco è. C'era la nube che veniva ad irrorare la strada e la Brentella, ovviamente. Io mi sono bloccata, paralizzata, non sapevo cosa fare, se andare avanti, andare o non andare a casa anche perché se decanta dopo 24 ore io stavo lì un giorno intero ferma. Quello che dico è che non voglio salvaguardare solo me perché io la mia vita per gran parte l'ho fatta ma chi viene dopo di me. Se lei respira già adesso questo...

SINDACO. Infatti siamo pienamente d'accordo ed infatti alla fine sì l'azione repressiva ma qui va fatta anche una azione di formazione e di istruzione agli operatori. Torno a ripetere che su questo col Consorzio ci si sta muovendo perché rientra anche nella loro ottica quella di avere una immagine ed avere operatori che operano in maniera corretta. Anche lì su questo si può lavorare sia in termini di formazione ai cittadini ma in maniera particolare a chi poi va ad operare.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Incentivare anche l'agricoltura biologica o con sistemi biologici in realtà è anche competenza del Comune per conto mio perché se questa salvaguarda la salute dei cittadini non fa una piega. Ripeto che non siamo contro l'agricoltore ma stiamo dicendo di trovare dei sistemi affinché loro possono eseguire i loro trattamenti o trovare sistemi alternativi e tutto il resto della popolazione possa vivere serenamente. Non è che chiediamo chissà che cosa. Mi sembra che abbiate votato contro tutto...

SINDACO. Anche qui ripeto per la quinta volta: questa cosa non esce così dalla mattina che ci siamo trovati in due. Ho fatto una battuta l'altro giorno a qualcuno "manca solo che si faccia il patentino e viene l'ingegner Mazzero che l'ha seguita personalmente". Questa è una tematica che non conoscevo ma che onestamente ci siamo addentrati parecchio qui dentro questa questione. Ci abbiamo perso tempo e ci siamo consultati. Uno dei motivi per cui il Consiglio è arrivato così lungo è anche per questo motivo e poi avere gli incontri giù in Regione non è stato facile fissare gli incontri anche perché ci hanno detto chiaramente che se tutti i 550 Comuni ci chiedono lo stesso qui siamo finiti. C'è stato un lavoro per arrivare a dare un qualcosa che sia il meno peggio. Non è certamente il migliore, di questo sono d'accordo con voi. Anche qui premialità a chi usa metodi biologici. Ci stanno ma bisogna trovare delle formule per arrivare a normare e dare delle regole su questo e tutto il resto. Dicevo prima che è un regolamento che sicuramente sarà modificato. Sicuramente. Partiamo, cominciamo, non avevamo nulla, adesso abbiamo questo e cominciamo a capire. Avremo situazioni particolari che si vengono a creare e dopo, magari sono situazioni conflittuali che si generano. Sicuramente si genereranno e vedremo come ulteriormente intervenire per arrivare a garantire le parti in questione. Solo perché da un punto di vista... chi ha l'area agricola la coltiva e deve poterlo fare ma parallelamente chi ha l'abitazione in zona agricola deve poter tranquillamente vivere su questo e siamo pienamente d'accordo. Torno a ripetere che è una base di partenza sulla quale sicuramente torneremo ad incontrarci ancora, a discutere e a ragionarci. Non c'erano altri emendamenti...

Ing. Mazzero Alessandro. C'era il discorso che abbiamo ottenuto, per quanto possa contare, il parere favorevole dell'USL.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Non metto in dubbio che l'USL non possa dare un parere che sia favorevole al Regolamento fatto e promosso dal Consorzio vini quindi è inevitabile che sia così ma questo non vuol dire che sia sufficiente. E' necessario il parere dell'USL ma non è sufficiente e a noi non basta.

SINDACO. Sicuramente è migliorabile come dicevo prima. Prego.

CONSIGLIERE MODINI. Chiedo solo una informazione. Nel caso di nuovi impianti c'è un Regolamento? Non si può prevedere che mantengano almeno le distanze minime da...

Ing. Mazzero Alessandro. Devono confrontarsi con queste distanze adesso. Nel senso che devono capire: io rientro in quelle casistiche del poter stare a 15 metri dalle aree vulnerabili o devo stare a 30? Perché alla fine dopo è questo.

CONSIGLIERE MODINI. Ma almeno regolamentare gli impianti...iniziamo magari a mettere...

SINDACO. Se si tratta di una coltura biologica, anche qui il tipo di trattamenti che stanno facendo adesso è che stanno pensando di togliere ulteriormente perché probabilmente tanto biologico non lo sa neanche quello che lo sta usando. Quindi cosa diamo? Gli diamo una regola che lo fa stare a... o gli diamo una regola che sta più vicino? E dopo chi ci dice che faccia quel tipo di trattamento e non ne faccia un altro dopo? ... chiaramente è la coscienza collettiva che deve crescere su questa roba qua. Di tutti quanti su questo. Anche qua magari a livello di... si potrà pensare a qualcosa ma fin là... in ogni caso come diceva l'ingegner Mazzero in ogni caso hai queste distanze e sai che lì non puoi più trattare se non con tecniche...

CONSIGLIERE MODINI. D'accordo ma arrivano a piantarti il vigneto a 5 metri...

SINDACO. A quel punto devono lavorare in maniera diversa è questo il concetto. Torno a ripetere: azione di prevenzione ma è come quella del casco in moto, prima non lo usava nessuno e adesso... almeno qua. Non c'è uno che non lo usi come la cintura in macchina. Se quando salgo in macchina non ho la cintura mi sento nudo, mi manca qualcosa? Noi che la patente ce l'abbiamo da anni...

CONSIGLIERE MODINI. Capisco che non è facile normare una roba del genere qualcuno scontenti sicuramente, insomma. Però pensare ad un qualcosa per il nuovo potrebbe una idea per il Piano degli interventi e se è possibile... perché comunque presentano una domanda all'ufficio tecnico per nuovi impianti.

Ing. Mazzero Alessandro. ...solo in un'area soggetta a vincolo paesaggistico...

CONSIGLIERE MODINI. Quindi sopra la statale.

Ing. Mazzero Alessandro. A sud della Schiavonesca fanno quello che vogliono però adesso c'è questo Regolamento per le strade e per le piste ciclabili. Tutte le strade. Io ho presente i vigneti che ci sono a meno di 5 metri anche delle strade...perché prendere in considerazione tutte le osservazioni...uno di Confagricoltura ha contestato queste distanze, non i 50 ma ha contestato i 30, i 15 metri... ha chiesto di fare come dice il Regolamento regionale, 30 e 10. Voglio precisare che c'è stato anche chi ha detto no alle distanze, alla nostra proposta.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Però interpellando anche i cittadini magari fare delle osservazioni al Piano degli interventi... Non funzionerebbe neanche così?

Ing. Mazzero Alessandro. Non ho detto di no.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Allora dico ai cittadini "fate delle osservazioni perché abbiamo ancora tempo"...

Ing. Mazzero Alessandro. Bisogna pensare a qualcosa, però adesso...

SINDACO. Sì perché dopo parliamo sempre della vigna però in realtà c'è anche tutto il resto che è analogo al ragionamento non che non si fanno trattamenti sul resto, oggettivamente.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Rinforzo su una cosa che almeno vengano eguagliate le distanze perché ribadisco sono un cittadino migliore se sono in centro città e peggiore se sono in periferia. E' la stessa identica cosa perché il bambino è tale nella scuola e a casa, così come l'anziano che è anziano sia in casa che in casa di riposo. La donna è incinta sia che cammina in centro città che in periferia. Che almeno vengano riportate le stesse... uniformiamo questo almeno.

SINDACO. Non per niente il Regolamento non toccava Case Sparse o altro nella bozza regionale ... proprio perché è un tema complesso dopo al momento in cui vai a toccare le singole situazioni. Qui abbiamo tentato in qualche maniera di dare una prima risposta se non altro...

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. ...diversità fra i cittadini.

SINDACO. Sì, sì, ho capito ma è un primo passo...

(Voce indistinta dall'Aula)

SINDACO. Non ci mettiamo a discutere su questo. Potrei fare anche una domanda ma evito. Se c'era la vigna prima o no è un altro aspetto. Metterei ai voti il punto...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare una piccola precisazione? Sulle osservazioni che sono state fatte in questo Regolamento mi hanno colpito due osservazioni fatte da due cittadini privati e secondo me è giusto leggerle perché chiariscono anche delle situazioni particolari molto delicate e magari in questo Regolamento così generico si parla tanto di teoria e poi di pratica non si parla. Anche perché queste riassumono secondo me due concetti molto importanti: uno riguarda la salute pubblica e l'altro la libertà di impresa. Sembra che questo Regolamento vada... che noi ci battiamo soltanto per la salute pubblica ma siamo contro la libertà di impresa. Invece secondo me questo Regolamento è anche molto sfavorevole nei confronti della libertà di impresa, degli imprenditori e degli agricoltori. Leggo questa nota, questa osservazione fatta da un imprenditore agricolo di cui non dico il nome, preferisco rimanga anonimo, perché non mi piace, non è giusto. Allora dice "Avevo un allevamento inserito in una filiera di produzione che prevede l'assenza di contaminazioni da fitofarmaci e da determinati farmaci veterinari. L'allevamento era al confine con un vigneto trattato, purtroppo, chimicamente. Mi hanno fatto delle analisi sulla carne da me prodotta ed è stata trovata contaminata da fitofarmaci arrivati per effetto della deriva. Sono stato escluso dalla filiera ed ho dovuto chiudere l'allevamento. Le faccio notare che nelle condizioni di mercato attuali il vino trova sicuramente uno sbocco economico e dà reddito sia che derivi da un vigneto convenzionale sia che derivi da un vigneto biologico. La carne, invece, in questo momento storico, in questo momento di mercato e soprattutto il tipo di carne che producevo io trova solo una piccola nicchia di mercato e se non è di alta qualità – in questo momento è richiesta carne biologica – io sono in questo momento fuori dal mercato. Potrei dire la stessa cosa per un altro tentativo, volevo fare un allevamento oviscapro e quindi uova di galline biologiche che sono quelle che camminano a terra e che sono quelle più richieste, più redditizie. Mi hanno già detto che non si può fare questo allevamento biologico perché sono al confine con un vigneto. Quindi in poche parole il vigneto la fa da padrone. Quindi chi ha il vigneto comanda e decide, chi invece ha un allevamento a fianco di un vigneto deve soccombere. In questo momento io faccio fatica addirittura a farmi l'orto di casa per quanto sono vicino a questo vigneto". Questa è la dimostrazione che c'è gente, imprenditori che devono chiudere perché hanno un vigneto trattato chimicamente e la deriva, il vento anche se questo sta a 30 metri, la deriva è entrata nel ciclo biologico, nella catena alimentare e l'hanno trovata nelle analisi della carne. Questo imprenditore di Volpago ha dovuto chiudere l'allevamento. Spero che faccia riflettere questa cosa senza poi dire che siamo contro gli agricoltori. Ci sono anche gli allevatori da considerare. Ultima cosa leggo... l'altra osservazione, l'ultima esperienza è molto toccante e riguarda una coppia che è venuta a vivere a Volpago nel 2012 con due bambini. "La settimana scorsa ci siamo recati in Comune per parlare con lei ma non l'abbiamo trovata e ci siamo ripromessi di ritornare o di scrivere una lettera. Ecco qui quanto potremo raccontarle. La nostra abitazione è una casa singola circondata su 4 lati da vigneti. Quando abbiamo acquistato l'immobile non eravamo coscienti di cosa significhi vivere a stretto contatto con questo tipo di coltivazione. Forse non ce ne siamo resi del tutto conto perché siamo diventati genitori da poco tempo e quindi il terreno che circonda la casa su due lati – terreno che prima era di proprietà di una famiglia di nostri vicini – è stato acquistato da un professionista del vino, chiamiamolo così. Quando il lotto è stato messo in vendita abbiamo cercato in ogni modo di acquistarlo noi per far sì che non finisse in mano a chi con i trattamenti ci avrebbe reso la vita ancora più difficile di come già era ma purtroppo non ci siamo riusciti. Vogliamo precisare che in questi anni nonostante fossimo perennemente preoccupati per la nostra salute e per quella dei nostri bambini abbiamo comunque cercato di mantenere dei buoni rapporti di vicinato con gli agricoltori. Quando parliamo di preoccupazione intendiamo riferirci ad un sentimento che alberga costantemente in noi e diventa più forte quando dopo ogni intervento fitosanitario sui vigneti confinanti non sappiamo se permettere o no ai nostri bambini di uscire a giocare nel giardino e nemmeno se sia giusto aprire le finestre o mettere fuori il bucato ad asciugare. Ogni volta in cui alla fine diciamo "Sì" ai bambini e mettiamo fuori il bucato e spalanchiamo le finestre lo facciamo pieni di dubbi e angosciati. I dubbi di due genitori che non sono più sicuri di riuscire a vigilare bene sulla salute dei propri figli. Facciamo bene a lasciare che il nostro figlio più grande giochi con la carriola in giardino dopo una irrorazione? O facciamo bene che nostro figlio più piccolo gattoni sull'erba? Posso permettermi di allattare mio figlio se all'aria aperta hanno trattato da poco? Posso permettermi di allattarlo vivendo così in prossimità di un vigneto? E' giusto che un genitore si tormenti con queste domande dalla mattina alla sera? Che vita è la nostra? Non ci consideriamo

dei fanatici o degli ambientalisti estremisti ma, purtroppo, lavorando anche nel settore sanitario conosciamo i pericoli reali dei prodotti fitosanitari. Come le stavamo dicendo la nostra situazione si è aggravata dopo il recente acquisto del vigneto confinante da parte del professionista del vino. Inizialmente abbiamo tentato di instaurare un civile rapporto anche con questa persona chiedendogli senza tanti giri di parole di avere a cuore la nostra presenza ma soprattutto quella della salute dei due bambini a pochi metri di distanza dalle piante. Ma a quanto pare questa nostra cortese richiesta non ha sortito effetti e dopo pochi giorni abbiamo dovuto assistere prima al diserbo sottovite e poi a vari trattamenti tutti eseguiti senza mai avvisarci, tra l'altro, e senza rispettare le distanze visto che la nuvola immessa dall'atomizzatore ci arrivava fin dentro il giardino nei limiti previsti in caso della famigerata deriva. Ovviamente non è mai stata comunicata tra l'altro la natura di tali trattamenti e a quanto pare sono tra i peggiori, lo stiamo verificando. Né è stato mai esposto alcun cartello che segnalasse l'intervento chimico sul vigneto. L'ultimo episodio risale a stamattina. Oggi per l'ennesima volta non abbiamo potuto mandare i bambini in giardino e ci siamo chiusi in casa".

Ecco io penso che questi due cittadini privati questa sera dovrebbero avere delle risposte e non un semplice Regolamento teorico.

SINDACO. Rispetto al Regolamento regionale abbiamo inserito nello specifico "aree limitrofe a Case Sparse" che non c'era, non avevamo l'obbligo, potevamo tranquillamente... la parte sotto è PAN, la parte sopra è Rete Natura 2000 e via ed interessarci solo delle aree vulnerabili che hanno una definizione ben precisa e sono identificate. Quindi da questo punto di vista c'è. Lei ha elencato tutta una serie di comportamenti che contrari al presente Regolamento dall'avvisare per tempo, dall'informare sul prodotto utilizzato, dal fatto che la deriva non deve andare oltre. Torno sempre a quel famoso articolo 1, comma 1 "Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale dovrà essere posta ogni precauzione per evitare la contaminazione delle aree private". Da questo punto di vista questo dà risposta a tutto. E' chiaro che se uno...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. A tutto no, perché l'imprenditore, l'allevatore non potrà aprire l'allevamento perché con la deriva gli arriva...

SINDACO. Se fa la deriva fa qualcosa che è contrario al Regolamento. Non deve invadere in nessuna maniera il fondo di terzi. E quindi è sanzionabile. Queste sono situazioni limite me ne rendo conto ma oggettivamente le vai a gestire come? Con la logica che si diceva prima della siepe che fa cortina e col trattamento fatto anziché con i nebulizzatori con il trattamento a tunnel e quindi non fa deriva, non fa nuvola e non fa... Questa è la logica che rientra in quello che prevede il Regolamento. Torno a ripetere che sicuramente non è il migliore ma è un primo passo. Lo verificheremo andando avanti. Dove ci sono mancanze, dove potremo integrare e dove ci sarà da stringere ulteriormente e quant'altro... però qui nel Regolamento ci sono tutte una serie di regole che nella lettura che ha fatto non sono rispettate e quindi da questo punto di vista adesso che c'è la regola va imposta all'operatore che tratta il vigneto o il frutteto o quello che è, ed in funzione di questo deve muoversi altrimenti viene sanzionato e dopo di che da lì si va avanti.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Abbiamo la dichiarazione di voto da fare. Ho già detto dichiarazione di voto in merito all'approvazione del Regolamento comunale, punto numero 10 all'ordine del giorno "Approvazione del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari". In questi ultimi mesi l'Amministrazione ed i tecnici comunali hanno lavorato alla stesura del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in attuazione a quanto richiesto dalla direttiva regionali e dal PAN. Siamo consapevoli della importanza della complessità degli argomenti trattati da questo Regolamento preso atto che il PAN stesso prevede momenti di informazione e concertazione con la cittadinanza mirati a condividere gli obiettivi e le strategie per raggiungere il più alto livello di tutela della salute pubblica. Tutela che per altro è in carico al primo cittadino che la attua esercitando i poteri conferitigli dalla legge e prima di tutto dai cittadini che l'hanno votato. Quando diversi mesi fa abbiamo chiesto a questa maggioranza l'adozione di un Regolamento di Polizia urbana adeguato che contenesse gli indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ci aspettavamo che fosse formata una Commissione e che fosse incaricato un tecnico specializzato. Ci auguravamo una discussione che mirasse ad un livello di eccellenza ma, invece, c'è stato presentato un Regolamento redatto da un Comune capofila quale quello di Cornuda – che non è il nostro – che si prefigge di essere uno strumento unico per la regolamentazione di tutti e 19 comuni della Pedemontana, consorzio DOCG Asolo Montello. Un Regolamento redatto da poche persone e condiviso, probabilmente, con le sole associazioni di categoria del comparto agricolo e con i rappresentanti del Consorzio stesso. Un Regolamento che

mira all'eccellenza stimolando l'applicazione e l'adesione al protocollo vitivinicolo del consorzio DOCG come se i vigneti fossero l'unica virtù di questo territorio. Ci domandiamo: come è possibile che in un Paese come il nostro, l'Italia fondato sulla democrazia oltre 120 mila persone raggruppate in questi 19 comuni che coprono una superficie totale di circa 450 chilometri quadrati siano tutelate da un semplice regolamento elaborato da poche persone in concerto forse con i soli rappresentanti del comparto agricolo e senza alcuna forma di pubblica partecipazione da parte di liberi cittadini e di associazioni operanti nel territorio. Regolamento che, peraltro, sta passando nei vari Comuni a colpi di maggioranza come succede esattamente qui stasera. A noi questo non sembra democratico, tanto meno equo ma soprattutto rispettoso e per questo ci dissociamo da questo modo di fare politica. I tempi di imporre le cose calate dall'alto sono finiti. Questi sistemi sono la morte della politica e della democrazia. E' ora di smetterla. I cittadini devono poter partecipare attivamente e decidere soprattutto quando si parla della loro salute della salute dei loro figli e della salute delle future generazioni. Perché non si dice che i principi attivi dei prodotti fitosanitari incidono negativamente sulla salute delle persone? perché non si dice chiaramente che i bambini sono tre volte più esposti a questi rischi? Perché non vengono utilizzati a supporto della redazione di questo Regolamento gli studi che dimostrano la correlazione tra l'esposizione ai principi attivi e la comparsa di tumori, infertilità, autismo e alzheimer? E ancora perché non si dice che se sommiamo l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra a quello derivato dall'agro-industria i rischi per la salute aumentano esponenzialmente? Perché i cittadini non sono informati e così non possono partecipare e decidere responsabilmente su quali siano le politiche da mettere in atto per tutelare la loro stessa salute. Questa secondo noi era una occasione per compiere una svolta epocale, per la prima volta saremmo potuti essere all'avanguardia nella tutela dei cittadini e dell'ambiente compiendo il nostro seppur piccolo passo verso un mondo più vivibile soprattutto verso le generazioni future e come sempre è stata una occasione mancata. Era una occasione anche per ritornare alla vera agricoltura quella fatta dai nostri nonni, dai pochi ultimi veri agricoltori che sapevano cogliere ogni aspetto della terra, la rispettavano vivendo in simbiosi con lei. Non è un errore diciamo lei non essa perché la terra è viva, è nostra madre e ci dà la vita e questa non politica invece la sta impoverendo e la sta uccidendo. Siamo meravigliati poi che un Comune che ha delle velleità turistiche come Volpago che ha dedicato, addirittura, un Assessorato al turismo non capisca l'importanza di proteggere e salvaguardare il proprio territorio. Sappiamo che il mercato biologico è in continua crescita e la gente vuole sempre più vivere in luoghi puliti, salubri e mangiare cibo sano e respirare aria pulita sana. Perché allora non andare verso questa direzione? Perché non fare di Volpago il capofila di un distretto biologico? Perché non guardare a Regolamenti di Comuni più virtuosi quali quello di San Zenone degli Ezzelini, di Pieve di Soligo, di Sernaglia o di Revine Lago? Perché un turista dovrebbe venire a Volpago del Montello – mi vien da dire? – forse per farsi un giro in bici respirando un bel aerosol a base di pesticidi? Bene. Dopo tutte queste considerazioni possiamo dire che noi della Lista Civica per Volpago non siamo d'accordo con questo Regolamento e quindi voteremo contro.”



La dichiarazione di voto riferita dal Consigliere Grosso viene consegnata al Segretario ed è conservata agli atti del presente argomento.



SINDACO. *Pongo in votazione l'Approvazione del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello.*

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta ad oggetto: “Approvazione del Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area Asolo Montello” posta al punto 10 all'ordine del giorno, così come emendata al comma 3 dell'art. 1 del regolamento.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 3 (Modini, Calcagnotto e Toffoletto)
- Votanti: n. 13 (Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 11
- Contrari: 2 (Grosso, Sartor)

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto in premessa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di revocare** per i motivi in premessa esposti, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.04.2016 ad oggetto "ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.";
3. **di approvare il *Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area "Asole Montello"*** nel testo risultante dal documento allegato sub.1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come emendato durante la discussione al comma 3 dell'art. 1;
4. **di approvare** l'apposita cartografia in scala 1:5000 che individua le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, costituita dai seguenti elaborati:
 - a. Allegato A – Parte nord del territorio scala 1:5000;
 - b. Allegato B – Parte centrale del territorio scala 1:5000;
 - c. Allegato C – Parte sud del territorio scala 1:5000;
5. **di stabilire** altresì che eventuali successive modifiche e/o integrazioni alla cartografia di cui all'art. 5 del Regolamento saranno approvate dalla Giunta Comunale;
6. **di dare atto** che ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, il "***Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dei comuni comprendenti l'area "Asole Montello"***" entrerà in vigore il giorno successivo a quello della conclusione del periodo di pubblicazione della presente delibera di approvazione;
7. **di incaricare** i Responsabili dei Servizi competenti in materia di comunicazione, controllo del territorio e polizia locale, ad adottare ogni provvedimento necessario per un corretto impiego e controllo dei prodotti fitosanitari, favorendo specifici incontri formativi per il personale dei vari comuni coinvolti, in collaborazione con le diverse Autorità di controllo del territorio e il Corpo dei Carabinieri Forestali.
8. **di provvedere** a pubblicare il regolamento e la presente delibera sull'albo pretorio on-line e sul sito internet comunale.

VOLPAGO DEL MONTELLO
(COMUNE)



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI DEI COMUNI COMPRENDENTI L'AREA "ASOLO MONTELLO"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26/07/2017

SOMMARIO

- Art. 1 UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA
- Art. 4 REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 6 GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 7 MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE
- Art. 8 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 9 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 10 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 11 MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA IN AMBIENTE URBANO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 12 PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
- Art. 13 PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARIE NELLE AREE LIMITROFE ALLE ABITAZIONI
- Art. 14 COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI
- Art. 15 GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI
- Art. 16 SANZIONI
- Art. 17 ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI
- Art. 18 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO
- Art. 19 IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
- Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI DEI COMUNI COMPRENDENTI L'AREA "ASOLO MONTELLO"

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica **nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e specificatamente nelle aree limitrofe a case sparse.**
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, di proteggere la popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari, la tutela del consumatore e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse, tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e dalla DGR 1262 del 01.08.2016.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a

servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
11. **Irroratrice a recupero o a tunnel:** irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.
12. **Coltivazioni arboree:** disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali.
13. **Coltivazioni erbacee:** disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione delle piante a consistenza erbacea, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.
14. **Prodotto fitosanitario:** Prodotto fitosanitario: come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

A partire dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, i PF deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, *piste ciclopedonali*, *zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze*, *aree monumentali e loro pertinenze*, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 punto 4.
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari tossici dichiarati in etichetta che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura in particolare durante la fioritura dell'acacia, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - b. preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono di norma vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. Tale divieto per la medesima distanza è esteso a tutti i prodotti fitosanitari.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, le distanze di cui al comma 1 possono essere ridotte del 50% nel caso venga seguito il Protocollo vitivinicolo proposto dal Consorzio Vini Asolo Montello e nel contempo si faccia uso di atomizzatori a recupero in tutto l'appezzamento trattato.
3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.Per i trattamenti in Viticoltura le misure di cui ai punti precedenti valgono solo se abbinate all'adozione delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello .
 - b. Nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
4. Rispetto alle strade e alle piste ciclabili è vietato l'utilizzo dei PF a distanza inferiore a 15 m, riducibili a 5 m nel caso vengano adottate le misure di cui al punto precedente (lettere "a" e "b") abbinate all'adozione delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello. Fatto salvo che nell'etichetta del PF sia prevista una distanza maggiore.
5. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in ogni caso una fascia non trattata di 1.5 metri dal confine e di 5 metri nel caso di coltivazioni arboree, rispetto a tutte le aree agricole ed extra agricole non specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.
6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
7. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno un'ora prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi.
8. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
9. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;

- c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
10. l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".
11. E' comunque consigliabile per quanto riguarda la viticoltura attenersi in tutto il territorio comunale sia alla lotta biologica che all'utilizzo del Protocollo Viticolo predisposto e continuamente aggiornato dal Consorzio vini Asolo Montello. Questo Protocollo è un Disciplinare di difesa integrata avanzata volta alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, dove si incentiva l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitarie nelle aree limitrofe alle abitazioni

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.Per i trattamenti in Viticoltura le misure di cui ai punti precedenti valgono solo se abbinate all'adozione delle azioni di cui al Protocollo Viticolo Asolo Montello.
 - b. Nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso, comunque, la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 17 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'introito di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 19 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

2. Il comune inoltre si impegna ad organizzare incontri informativi per la popolazione per l'uso dei prodotti fitosanitari.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4). Da esporre 24 ore prima del trattamento

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)
ORA FINE TRATTAMENTO	

La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to GUIZZO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZERO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Li, 30-08-2017

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA'

Registro pubblicazioni al n 1025

Data inizio pubblicazione 30-08-2017

Data fine pubblicazione 14-09-2017

Si attesta la conformità della presente copia all'originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello li 30-08-2017

Il Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa